Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1904 — Roma — Lunedì 7 novembre — Numero 259

DIREZIONE in Via Larga nel Palazzo Baleani | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il Numero 580 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 luglio 1904, n. 318, con la quale furono approvati gli Organici del personale tecnico e amministrativo delle Carceri e dei Riformatorî e di quello di custodia degli Stabilimenti carcerari e di disciplina e sorveglianza dei Riformatorî;

Viste le leggi 23 giugno 1873, n. 1404, e 14 luglio 1889, n. 6165;

Visto il R. decreto 6 luglio 1890, n. 7011:

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il qui unito Regolamento organico per il Corpo degli Agenti di custodia delle Carceri, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro dell'Interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

REGOLAMENTO ORGANICO per il Corpo degli Agenti di custodia nelle Carceri.

TITOLO I.

Ordinamento

CAPO I.

Istituzione e composizione del Corpo

Art. 1.

Ufficio degli Agenti di custodia.

Il Corpo degli Agenti di custodia è istituito per invigilare e custodire i detenuti delle Carceri giudiziarie centrali, succursali e mandamentali e i condannati chiusi negli Stabilimenti penali o lavoranti all'aperto.

Al personale di custodia può essere, in via eccezionale, affidata anche la sorveglianza esterna degli Stabilimenti suddetti.

Art. 2.

Sorveglianti.

Gli Agenti addetti al servizio interno delle Case di custodia, delle Case di correzione, dei Manicomi giudiziari e di altri Istituti speciali prendono il nome di Capisorveglianti, Sottocapisorveglianti, Appuntati Sorveglianti e Sorveglianti.

Art. 3.

Custodia delle donne.

Il servizio interno degli Stabilimenti o delle Sezioni destinate alle donne è fatto da Suore e da Guardiane, o da Guardiane soltanto.

Art. 4.

Dipendenza.

Il Corpo degli Agenti di custodia dipende dal Ministero dell'Interno, e per esso dai Prefetti e dalle Autorità preposte alla Direzione degli Stabilimenti carcerari.

Art. 5.

Agenti a cavallo — Barcaiuoli.

Nelle Case penali agricole e nelle località in cui i condannati lavorano all'aperto, una parte del servizio di custodia può essere affidato ad Agenti a cavallo.

Negli Stabilimenti pei quali occorra un servizio di barche, questo può essere affidato ad Agenti di custodia barcaiuoli.

Art. 6.

Altri servizi affidati agli Agenti di custodia.

Gli Agenti di custodia che ne abbiano i necessari requisiti possono essere impiegati come Farmacisti, Assistenti e Capi d'arte, ovvero come Telegrafisti, in quelle località nelle quali occorra per tali servizi speciali l'opera loro.

Art. 7.

Agenti di custodia scritturali.

Gli Agenti di custodia, fino al grado di Sottocapoguardia o Sottocaposorvegliante, forniti della necessaria istruzione, possono essere impiegati in qualità di scritturali, senza che rimanga con ciò pregiudicata la loro carriera nel Corpo a cui appartengono.

La scelta degli Agenti scritturali si fa, volta per volta che se ne manifesti il bisogno e previa autorizzazione del Ministero, nelle singole Direzioni e per opera delle Autorità dirigenti, le quali si accertano con esperimenti pratici della idoneità degli Agenti stessi che dimostrano attitudine a coprire siffatti posti.

Art. 8.

Organico, competenze e graduazione.

Il ruolo organico e le competenze degli Agenti di custodia sono determinati dalla annessa Tabella *A*, da cui si desume anche l'ordine gerarchico di graduazione.

Per ragioni di servizio possono però essere nominati Agenti in eccedenza al numero stabilito per ogni grado o classe, purchè nei gradi e nelle classi superiori vi siano in complesso altrettanti posti vacanti.

Art. 9.

Pensione.

La pensione spettante agli Agenti di custodia e alle loro famiglie è regolata a norma delle Leggi sulle pensioni civili e militari, con estensione a loro favore delle disposizioni degli articoli 123 e 140 del testo unico approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, giusta quanto è disposto nell'articolo 2 della legge 3 luglio 1904, n. 318, portante l'approvazione degli organici del personale carcerario; essi acquistano però diritto a pensione dopo venti anni di servizio nel Corpo, in conformità dell'articolo 14 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, sulla riforma penitenziaria (1).

Art. 10.

Nomina a Custodi delle Carceri mandamentali.

Possono essere nominati Custodi delle Carceri mandamentali, anche nei Comuni di loro origine, e cogli assegni e altri vantaggi da determinarsi volta per volta dai Prefetti, gli Agenti di custodia che vengono licenziati per avanzata età o per altre cause, purchè non abbiano oltrepassato gli anni 50, provino di avere prestato servizio attivo nel Corpo per quindici anni almeno, di aver tenuto sempre buona condotta, e di non aver subìto nell'ultimo biennio punizioni superiori agli arresti in sala di disciplina.

La preferenza per la nomina a Custode delle Carceri mandamentali deve essere sempre data agli Agenti che hanno prestato nel Corpo un servizio attivo più lungo e tenuto miglior condotta.

La scelta di questi Custodi è devoluta al Prefetto della Provincia, e alla nomina, come al licenziamento di essi, si provvede con Decreto prefettizio.

Essi contraggono davanti l'Autorità preposta al Carcere la ferma di un anno, rinnovabile di anno in anno, e devono costituirsi nella cassa postale di risparmio un fondo di massa di L. 150, mediante ritenuta di L. 5 mensili sulla paga.

A tali Custodi sono applicabili i provvedimenti, le norme e le misure disciplinari di cui agli articoli 98, 143, 148, 149, 153, 157 lettere *a*, *b*, *c*, *g*, 159, 160, 161, 170, 173 lettere *a*, *b*, *c*, *i*, 185, 193, 195, 196, 205 del presente Regolamento.

Art. 11.

Passaggio al posto di Sorvegliante.

Gli Agenti di custodia nei quali si riscontrino i necessari requisiti di carattere e di attitudine, possono essere destinati come Sorveglianti nelle Case di custodia, nelle Case di correzione, nei Manicomi giudiziari e in altri Istituti speciali; in tal caso essi usufruiscono del trattamento indicato nella annessa Tabella *B*.

CAPO II.

Arruolamenti, ferme e premî

Art. 12.

Arruolamento degli Agenti di custodia.

Gli Agenti di custodia sono di preferenza reclutati fra i militari di prima categoria in congedo illimitato. Quando vengono definitivamente ammessi nel Corpo e finchè ne fanno parte, essi non sono chiamati alle armi.

Art. 13.

Requisiti per l'arruolamento.

Coloro che chiedono di essere ammessi a servire nel Corpo degli Agenti di Custodia, devono comprovare di avere i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani o naturalizzati;

b) sapere leggere correntemente, scrivere e far di conto;

(1) Gli Agenti di custodia (graduati o guardie) che hanno prestato 20 anni di servizio attivo nell'Amministrazione delle Carceri, acquistano diritto al trattamento di riposo. Nulla è innovato sulla misura della pensione.

c) avere età non maggiore di anni 40 e non minore di 21;

d) avere la statura non inferiore a m. 1,60, essere di sana e robusta costituzione, e andare immuni da difetti fisici;

e) essere celibi o vedovi senza prole;

f) non avere subito condanne penali per delitti dolosi, nè essere stati colpiti da ordinanza di ammonizione a senso della Legge 30 giugno 1889, n. 6144 (Serie 3ª), di pubblica sicurezza;

g) avere sempre tenuto buona condotta; non essere stati espulsi da pubblici uffici, nè puniti per gravi infrazioni alla disciplina durante il servizio prestato nell'Esercito e in altri Corpi armati.

Art. 14.
Dispensa dal limite di statura.

Il Ministero dell'Interno, in casi speciali e quando concorrano gli altri requisiti prescritti, può concedere la dispensa dal limite della statura, purchè però questa non sia inferiore a m. 1,55.

Art. 15
Documenti richiesti per l'ammissione.

La domanda per l'ammissione nel Corpo degli Agenti di custodia deve essere presentata alla Prefettura della rispettiva Provincia.

Alla domanda debbono essere uniti i seguenti documenti:

a) atto di nascita;

b) certificato di buona condotta rilasciato dall'Autorità politica dell'ultimo domicilio;

c) estratto del casellario giudiziale;

d) dichiarazione medica, dalla quale risulti la sana e robusta costituzione e la immunità da difetti fisici;

e) certificato di saper leggere, scrivere e far di conto, rilasciato dal Sindaco del Comune o da un'Autorità scolastica;

f) certificato di aver sodisfatto agli obblighi della leva, o il congedo ottenuto dai Corpi dell'Esercito o dell'Armata, delle Guardie di città o della Guardia di finanza, nel caso che l'aspirante abbia in taluno di essi prestato servizio;

g) certificato di stato libero.

I documenti da unirsi alla domanda, meno gli atti di cui alle lettere *a*, *e*, *f*, devono essere di data non anteriore di un mese a quella della domanda stessa.

La Prefettura fa completare i documenti mancanti, richiede la dichiarazione di cui all'articolo 14 del R. decreto 13 aprile 1902, n. 107, per l'attuazione della legge 30 gennaio 1902, n. 87, sul casellario giudiziale ed assume, occorrendo, altre e più dirette informazioni.

Art. 16.
Visita sanitaria ed esperimento sulla istruzione

Se dagli atti e dalle informazioni assunte emerge che l'aspirante abbia i voluti requisiti di idoneità e di buona condotta, la Prefettura dispone che, coll'intervento dell'Autorità dirigente il Carcere, egli sia sottoposto alla visita di un Medico militare e ad un esperimento di lettura, di calligrafia e di aritmetica, del quale dovrà redigersi analogo verbale.

Art. 17.
Inammissibilità per mancanza d'istruzione o per difetti fisici.

Laddove nell'esperimento, l'aspirante che abbia tutti gli altri requisiti, si sia dimostrato sprovvisto interamente dell'istruzione richiesta, ovvero nella visita militare non sia risultato di sana costituzione fisica, la Prefettura gli partecipa che la sua domanda non può essere accolta e gli restituisce i documenti presentati.

Art. 18.
Nomina, atto di ferma e giuramento.

Se gli atti sono regolari, la Prefettura trasmette tutti i documenti relativi al Ministero il quale, nulla trovando da osservare, li restituisce al detto Ufficio autorizzandolo ad emettere in favore dell'aspirante il relativo decreto di nomina, a fargli contrarre la ferma e prestare giuramento, colle formalità prescritte dagli articoli 26 e 27.

Il decreto deve essere spedito al Ministero in originale e due copie conformi entro cinque giorni dalla data dell'emissione.

Le nomine devono sempre decorrere dal 1º o dal 16 di ogni mese.

Art. 19.
Nomina a Guardia o ad Allievo.

Tutti gli ammessi nel Corpo vengono nominati Allievi.

Possono soltanto nominarsi Guardie quegli aspiranti che, avendo già prestato servizio nel Corpo degli Agenti di custodia o nell'Arma dei carabinieri, ed essendo perciò già convenientemente istruiti nel servizio, risultino in possesso di requisiti tali da giustificare una eccezione.

Art. 20.
Invio alla Scuola d'istruzione teorico-pratica.

Gli Agenti di nuova nomina e gli Allievi, dopo aver contratto la ferma e prestato il giuramento, sono inviati, per ordine Ministeriale, alla Scuola d'istruzione teorico-pratica in Roma; a tale uopo essi vengono muniti di foglio di via, non che dei necessari mezzi di viaggio; e si trasmettono alla Direzione dello Stabilimento suindicato gli originali documenti che li riguardano.

Art. 21.
Consegna del corredo.

Gli Agenti arruolati o riammessi non ricevono alcun effetto di vestiario o di piccolo corredo, finchè non siano giunti alla Scuola suddetta, dove vengono ad essi distribuiti gli oggetti indicati nella annessa Tabella *C.*

Art. 22.
Periodo di esperimento.

Il periodo d'istruzione o di esperimento, non può essere maggiore di tre mesi per le guardie di prima nomina, e di sei mesi per gli Allievi, salvo il caso previsto dall'articolo 35

L'istruzione è impartita secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

Art. 23.
Licenziamento per cattiva condotta, per inettitudine, o per volontaria dimissione.

Le Guardie o gli Allievi che dopo due mesi di permanenza nella Scuola e durante il periodo di esperimento non serbino condotta regolare, ovvero risultino inetti al servizio, sono dimessi.

La cattiva condotta dell'Agente deve risultare dall'estratto matricolare. L'inettitudine fisica deve essere comprovata mediante dichiarazione medica; quella intellettuale da circostanziato rapporto del Direttore dello Stabilimento.

Così pure le Guardie o gli Allievi che durante l'esperimento manifestano l'intenzione di ritirarsi, sono lasciati liberi nello stesso modo sopraindicato.

Art. 24.
Modo del licenziamento.

La proposta del licenziamento è fatta dalla Direzione dello Stabilimento e, a mezzo della Prefettura, trasmessa al Ministero per la sua approvazione.

Al licenziamento si provvede con decreto prefettizio.

Art. 25.
Riammissione in servizio — Quando può farsi.

Gli Agenti di custodia che per fine di ferma siano stati licenziati dal Corpo, vi possono essere riammessi quando giustifichino di possedere i requisiti indicati nell'articolo 13, non abbiano oltrepassato i 40 anni di età e siano giudicati idonei al servizio. In questo caso essi contraggono una ferma di tre anni e vengono classificati ultimi nel grado o nella classe cui appartenevano.

Nello stesso modo e alle medesime condizioni possono esservi riammessi quelli che ne furono licenziati per inabilità fisica, e che in progresso di tempo siano riconosciuti nuovamente idonei al servizio, purchè non abbiano oltrepassato il quarantesimo anno di età.

Non possono, in nessun caso, essere riammessi in servizio gli Agenti espulsi dal Corpo.

Art. 26.

Durata della ferma — Atto di arruolamento.

Gli individui ammessi nel Corpo degli Agenti di custodia assumono l'obbligo di servire per quattro anni, giusta le norme del presente Regolamento.

Il tempo passato in esperimento o alla Scuola d'istruzione, è computato nella ferma.

L'arruolamento si fa per delegazione del Ministero, negli Uffici di Prefettura, mediante atto da redigersi giusta speciale modello.

Art. 27.

Giuramento.

All'atto della ferma, tanto le Guardie che gli Allievi prestano giuramento nelle forme di legge alla presenza del Prefetto o di un rappresentante di esso, che ne fa redigere verbale.

Art. 28.

Rinnovazione della ferma.

La ferma è rinnovabile due volte per periodi di tre in tre anni.

Ultimate le due rafferme, gli Agenti di custodia possono essere autorizzati a rinnovare la ferma di anno in anno, senza premio.

Le rafferme debbono decorrere sempre dal 1° o dal 16 del mese.

Nei casi di rafferma non occorre nuovo giuramento.

La rinnovazione della ferma si fa davanti l'Autorità dirigente.

Le domande di rafferma debbono pervenire, due mesi prima della scadenza della ferma o della rafferma in corso, al Ministero dell'Interno, coll'estratto matricolare dell'Agente, col certificato sanitario e col parere dell'Autorità dirigente. Il Ministero, esaminati gli atti relativi, provvede.

Art. 29.

Risoluzione della ferma.

Nel caso in cui allo scadere della ferma gli Agenti siano ritenuti immeritevoli di appartenere al Corpo, si provvederà al loro licenziamento con le norme stabilite nell' articolo 12 e nei titoli III e IV del Regolamento sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603.

Art. 30.

Bollo degli atti.

Gli originali atti di ferma e di giuramento, come quelli delle successive rafferme, devono essere redatti in carta da bollo da una lira, la cui spesa va a carico degli Agenti e si detrae dalla prima paga.

Art. 31.

Computo della ferma.

Non si computa nella ferma, e costituisce interruzione di servizio, il tempo trascorso durante la diserzione.

Art. 32.

Premio di arruolamento — Sua destinazione.

Gli individui ammessi nel Corpo degli Agenti di custodia ricevono, a titolo d'arruolamento per la prima ferma, un premio di lire 100, e per le due rafferme successive, lire 50 all'anno.

Il premio della prima ferma è versato sul fondo di massa dell'Agente per far fronte alle spese del vestiario e del piccolo corredo; quello delle rafferme è consegnato all'Agente se non si trovi in debito di massa; in caso diverso è ritenuto a saldo o a diminuzione del debito medesimo.

Art. 33.

Quote di premio in caso di cessazione dal servizio. Perdita del diritto al premio.

Gli Agenti di custodia che durante il periodo delle rafferme siano, per malattia contratta in servizio, giudicati inabili a continuarlo, ovvero vengano dispensati quando abbiano già acquistato il diritto a pensione, o facciano passaggio, senza interruzione di servizio, in altro impiego governativo, hanno diritto al pagamento del premio, in ragione del tempo di servizio prestato.

In caso di morte, questo diritto si devolve agli eredi.

Tale diritto si perde nei casi di dispensa dal servizio, di destituzione con espulsione dal Corpo per causa di inettitudine, o per cattiva condotta.

Capo III

Istruzione

Art. 34.

Scopo della Scuola.

È istituita in Roma, per la istruzione degli Agenti di custodia in esperimento, una Scuola teorico-pratica, alla dipendenza del Ministero.

Art. 35.

Durata dell'istruzione.

Al termine dei periodi indicati all'articolo 22, gli Agenti che abbiano dimostrato di non possedere i voluti requisiti di idoneità sono licenziati, salvo i casi in cui il Direttore proponga di prolungare l'esperimento per un tempo non superiore ad altri tre mesi.

Art. 36.

Matricola dei graduati e degli Allievi.

Il Direttore cura che sia tenuta la matricola dei graduati e degli Allievi addetti alla Scuola.

Negli stati matricolari sono iscritte le ricompense e le punizioni riportate dai singoli Allievi e dalle Guardie durante la loro permanenza nella Scuola, e un estratto di questi stati viene rimesso, con tutti gli altri atti amministrativi e contabili, alla Direzione dello Stabilimento a cui detti Agenti sono destinati all'uscire dalla Scuola stessa.

Art. 37.

Istruzione degli Agenti.

Il Direttore dispone che gli Agenti in esperimento siano istruit nelle Leggi e nei Regolamenti carcerari, nel leggere, scrivere e conteggiare, nel maneggio delle armi, e in tutto quanto possa esser loro necessario per la conoscenza del servizio e per la custodia dei detenuti.

Questa istruzione deve durare non meno di sei ore al giorno; per il resto del tempo, gli Agenti in esperimento prestano servizio negli Stabilimenti carcerari di Roma come le altre Guardie.

Una volta alla settimana essi devono fare passeggiate militari ed esercitazioni nel tiro a segno.

Art 38.

Esperimenti mensili.

Alla fine di ogni mese gli Allievi sono sottoposti ad uno esperimento per constatare il profitto da essi conseguito.

L'esame si fa in presenza della Commissione locale indicata all'articolo 174, alla quale si aggiunge il Maestro.

Il risultato dell'esame mensile è comunicato al Ministero.

Nella relazione sugli esami mensili vengono indicati quegli Allievi che pel grado d'istruzione acquistato possono essere inviati a prestar servizio negli Stabilimenti.

Art. 39.

Competenze agli Agenti da licenziarsi.

Gli Agenti licenziati ai termini dell'articolo 23 non hanno di-

ritto ad alcun compenso, ad eccezione della paga fino al giorno dell'avvenuto licenziamento e viene loro ritirato il vestiario, salvo a lasciare ad essi gli indumenti indispensabili, nei casi di assoluta miserabilità.

Art. 40
Accasermamento e mensa.

Gli Agenti ammessi alla Scuola sono accasermati, fanno mensa comune e sono soggetti a tutte le discipline prescritte dal presente Regolamento.

Art. 41.
Mobilio, fornimento e oggetti per l'istruzione.

Alla Scuola è assegnata una competente dotazione di oggetti mobili, sia pel fornimento, sia per l'istruzione.

Art. 42.
Paghe e vestiario

Gli Agenti durante l'esperimento godono della paga e del vestiario nel modo stabilito dal presente Regolamento.

Sull'importare della paga sono fatti i prelevamenti indicati dalla annessa Tabella *I*. Il rimanente è corrisposto a mano alle solite scadenze mensili.

Con tali prelevamenti si costituisce il fondo di massa.

Art. 43.
Licenze.

Durante il periodo dell'esperimento, gli Agenti non possono ottenere licenze, nemmeno di breve durata, senza imperiosi motivi.

Art. 44
Divisa.

Gli Agenti in esperimento vestono la piccola divisa e quella di fatica, descritte nella annessa Tabella *C*.

CAPO IV.

Nomine e promozioni

—

Art. 45
Decreti di promozione.

Alle promozioni degli Agenti di custodia si provvede con Decreto Ministeriale.

Art. 46.
Promozioni ai vari gradi.

I Comandanti sono scelti per merito tra i Capiguardia che abbiano prestato servizio in tale qualità per tre anni almeno, e che siansi distinti per istruzione, capacità e condotta.

I Capiguardia sono scelti per merito tra i Sottocapiguardia di 1ª classe e i Sottocapi dagli Appuntati e dalle Guardie che, oltre i requisiti necessari, abbiano superati gli esami d'idoneità indicati nell'articolo 48.

Gli Appuntati sono, di regola, nominati per anzianità tra le Guardie che contino otto anni di servizio, siano di ottima condotta, ed abbiano acquistato la pratica necessaria. È però applicabile nelle promozioni a tale grado il disposto dell'articolo 51.

Art. 47.
Promozione di classe dei Sottocapi.

Le promozioni dei Sottocapi dalla 2ª alla 1ª classe si fanno per anzianità, non disgiunta dal merito e dalla buona condotta.

Art. 48.
Esami pei Sottocapi.

Per essere ammesso agli esami di Sottocapo, le Guardie devono avere almeno sei anni di servizio, a decorrere dalla nomina ad Allievo, essere di ottima condotta e avere dato prova di attitudine al servizio stesso.

I programmi di tali esami sono di volta in volta stabiliti dal Ministero, il quale fissa anche le località in cui devono farsi gli esperimenti.

Art. 49.
Commissione per gli esami

Gli esami di cui all'articolo precedente si danno nelle Prefetture, avanti ad una Commissione composta del Consigliere Delegato, Presidente, di un Consigliere di Prefettura e di un Direttore carcerario.

Un impiegato scelto dal Presidente esercita l'ufficio di Segretario.

Art. 50.
Revisione degli scritti e promozione.

Dell'esito dell'esame e della deliberazione che ne è seguita, la Commissione stende analogo verbale che viene trasmesso al Ministero, in piego chiuso, unitamente ai lavori compiuti dai concorrenti.

Una Commissione composta del Capo di Divisione del personale, di un Ispettore Generale delle Carceri presso il Ministero, e di un altro funzionario addetto alla Direzione Generale delle Carceri, a scelta del Direttore Generale, rivede gli scritti e ne fa la classificazione, tenendo conto dei servizi resi dai singoli Agenti, della loro condotta e dell'anzianità.

Le promozioni si fanno secondo il numero progressivo della classificazione dei singoli Agenti.

Art. 51.
Promozioni eccezionali senza esame.

Il Ministero può promuovere, anche senza l'esperimento dell'esame e senza che siano trascorsi i termini previsti dagli articoli 46 e 48, dal grado inferiore a quello immediatamente superiore, gli Agenti che abbiano reso servizi straordinari con pericolo evidente della loro vita.

La proposta di queste promozioni deve essere fatta dalla Commissione locale dello Stabilimento da cui l'Agente dipende e trasmessa dalla Prefettura al Ministero col proprio parere.

CAPO V.

Destinazioni e trasferimenti

—

Art. 52.
Trasferimenti.

I trasferimenti degli Agenti sono tutti di esclusiva competenza del Ministero dell'Interno.

Salvo casi d'incompatibilità grave, o di manifesto pericolo personale, oppure di non meno gravi esigenze disciplinari e di servizio - circostanze che devono risultare da rapporti ufficiali - nessun trasferimento può aver luogo nell'interesse individuale degli Agenti, fuorchè per motivi di salute a comprovarsi con certificato del Sanitario del rispettivo Stabilimento, e, ove occorra, dal Medico provinciale o da un Medico militare in attività di servizio, o anche per gravi e dimostrate esigenze di famiglia.

Le domande degli interessati non sono prese in esame se non pervengono per via gerarchica.

Art. 53.
Destinazione degli Agenti di custodia puniti.

Non possono ottenere a loro istanza la destinazione negli Stabilimenti prossimi al proprio paese di origine, gli Agenti che nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda abbiano subìto la punizione degli arresti di rigore per la durata di dieci giorni, od altra maggiore; e vengono, di regola, allontanati dalla loro regione gli Agenti che siano andati soggetti alle punizioni suddette.

Art. 54.
Divieto di destinazione alle Carceri giudiziarie della provincia di origine.

In nessun caso un Agente di custodia può essere destinato a prestare servizio nelle Carceri giudiziarie centrali o succursali esistenti nella sua provincia d'origine.

Art. 55.
Mezzi di trasporto — Indennità di via.

Nei casi di mutamento di residenza, gli Agenti ricevono i mezzi di trasporto per essi e per le loro famiglie, in terza classe sulle strade ferrate e sui piroscafi, nonchè l'equivalente del trasporto della loro roba, fino al peso di chilogrammi quaranta pei celibi, e di chilogrammi cento per gli ammogliati.

Quando siano costretti a viaggiare sulle vie ordinarie, ricevono un'indennità chilometrica di centesimi 20 se celibi, e di centesimi 35 se ammogliati o vedovi con prole, sempre che siano accompagnati o seguiti dalla rispettiva famiglia.

È inoltre concessa l'indennità giornaliera di lire 1,50 ai celibi, e di lire 3 agli ammogliati o vedovi con prole, quando siano accompagnati o seguiti dalla famiglia.

Impiegandosi nel viaggio meno di una giornata, questa, agli effetti dell'indennità, viene calcolata per intero.

Art. 56.
Trasferimenti per istanza.

Gli Agenti che ottengono di essere traslocati a loro istanza e per motivi d'interesse personale proprio, non hanno diritto nè ai mezzi di trasporto nè alla indennità. Si fa eccezione quando il trasferimento sia stato provocato da ragioni di salute.

Art. 57.
Consegna del servizio per parte dei graduati.

Il Comandante, il Capoguardia, o il Sottocapo che ne faccia le veci, al quale sia data un'altra destinazione, deve consegnare al suo successore o a quel graduato o Agente designato dall'Autorità dirigente, i detenuti, previo accertamento numerico, tutte le carte e i registri appartenenti al suo ufficio, non che le armi, gli oggetti, le somme che tiene per ragione delle sue funzioni e dei quali sia responsabile.

Tale consegna si fa alla presenza del Direttore o di un impiegato da lui delegato e deve risultare da apposito verbale, nel quale sarà pure menzionata la visita a tutti i locali dello Stabilimento per accertarne le condizioni di sicurezza. In caso di constatazione d'irregolarità, detto verbale viene trasmesso al Ministero pei relativi provvedimenti.

Art. 58.
Sistemazione dei conti.

All'Agente di custodia trasferito da una ad altra residenza è sistemato il conto di massa, fatto firmare il registro ed il libretto di conto corrente, non che il registro della mensa in comune. Vengono inoltre ritirate e verificate le armi, le munizioni, gli utensili, i mobili che gli erano stati dati in consegna, perchè abbia a rispondere dei danni e delle mancanze; ed il libretto di conto corrente, unitamente agli altri documenti ed al fascicolo personale, sono spediti alla Direzione dello Stabilimento cui l'Agente stesso è destinato.

Art. 59.
Foglio di via.

Gli Agenti trasferiti sono muniti di foglio di via e il Comandante o Capoguardia hanno sempre l'obbligo di accertarsi che essi escano dallo Stabilimento e si mettano in viaggio indossando la perfetta tenuta.

Art. 60.
Doveri degli Agenti in viaggio.

Gli Agenti che per giungere alla residenza loro assegnata debbono fermarsi per oltre 12 ore in qualche località ove esistano Stabilimenti carcerari, sono tenuti a presentarsi alle Autorità dirigenti i medesimi per far vidimare il foglio di via.

Le Autorità dirigenti provvedono a che i celibi o vedovi senza prole alloggino in caserma e siano ammessi alla mensa in comune.

Quando essi debbono pernottare in località ove non esista Direzione carceraria, la vidimazione del foglio di via è fatta dall'Autorità politica cui gli Agenti medesimi hanno obbligo di presentarsi.

Art. 61.
Presentazione all'arrivo.

Gli Agenti di custodia trasferiti, giunti alla destinazione, si presentano al Comandante o al Capoguardia a cui consegnano il foglio di via, affinchè si possa verificare se abbiano seguito l'itinerario stabilito, se posseggano tutti gli oggetti di vestiario e di piccolo corredo ricevuti, ecc.

Il Comandante o Capoguardia deve presentare detti Agenti nel giorno seguente, all'ora del rapporto, all'Autorità dirigente.

Art. 62.
Presentazione dei Comandanti, ecc.

I Comandanti o Capiguardia trasferiti si presentano direttamente all'Autorità dirigente per gli effetti indicati nell'articolo che precede.

CAPO VI.

Permessi di uscita e licenze

Art. 63.
Permessi di uscita giornalieri.

Salve le esigenze del servizio, si concedono ordinariamente agli Agenti di custodia almeno due ore di uscita al giorno e una mezza giornata libera ogni quindici giorni.

Art. 64.
Licenze temporanee.

Per motivi di salute e quindi anche per convalescenza, oppure per straordinarie ed eccezionali urgenze di famiglia, quando il servizio lo consenta, possono essere concesse agli Agenti licenze temporanee, estensibili fino a un mese nel corso di un anno.

Quando la licenza è concessa per motivi di salute, si accordano, limitati però al solo Agente, i mezzi di trasporto secondo l'articolo 55.

Mentre si trovano in licenza temporanea gli Agenti non cessano di far parte del Corpo; sono soggetti all'Autorità dirigente lo Stabilimento della località dove dimorano, e, in mancanza, all'Autorità politica.

Art. 65.
Da chi sono accordate le licenze.

Nel limite di tempo e per i motivi suindicati hanno facoltà di concedere licenze non maggiori di quindici giorni le Autorità dirigenti e non maggiori di giorni trenta i Prefetti.

Le concessioni di più lunga durata sono riservate al Ministero.

Art. 66.
Corredo ed armi degli Agenti in licenza.

Gli Agenti che vanno in licenza portano con sè la daga o sciabola, e consegnano gli altri oggetti di armamento al Comandante o al Capoguardia.

Le Autorità dirigenti possono autorizzare gli Agenti che vanno in licenza a vestire abiti borghesi, facendone cenno sul foglio di via.

Art. 67.
Trattamento degli Agenti durante la licenza.

Quando la licenza è concessa per motivi di famiglia, gli Agenti non hanno diritto a percepire la paga che per trenta giorni.

Se è accordata invece per motivi di salute, dà sempre diritto a percepire la paga quando la malattia risulti contratta in servizio e per causa immediata e diretta del medesimo (nei modi stabiliti dal citato Regolamento, approvato con R. Decreto 5 settembre 1895, n. 603) e fino a completa guarigione.

Fuori di questo caso l'Agente che, trascorsi tre mesi di licenza, non si trovi in grado di riprendere servizio, potrà essere licenziato, salvo a venire riammesso nel Corpo quando provi di avere ricuperato la salute.

Art. 68.

Proroga della licenza.

Le domande per proroga di licenza devono essere presentate per mezzo dell'Autorità dirigente lo Stabilimento del paese in cui trovasi l'Agente o, in difetto, dell'Autorità politica; la quale, verificate le circostanze esposte, trasmette le domande stesse al Ministero, sempre in tempo debito per avere la risposta.

La circostanza della presentazione della domanda, fatta direttamente o a mezzo delle Autorità locali, non esime l'Agente dall'obbligo di trovarsi in residenza allo spirare del permesso, a meno che la proroga domandata sia stata già regolarmente concessa.

In caso diverso, ogni ritardo sarà considerato come assenza arbitraria e punito a termini del presente Regolamento.

Art. 69.

Condizioni per ottenere le licenze.

Condizione essenziale per ottenere licenze, che non siano necessarie per motivi di salute, è la ottima condotta degli Agenti. Tali concessioni potranno quindi essere negate a quelli che prestino servizio da meno di un anno ed abbiano riportato la punizione degli arresti in sala di disciplina per più di una volta nell'ultimo anno.

Art. 70.

Doveri degli Agenti in licenza.

Sono applicabili agli Agenti di custodia che vanno in licenza le disposizioni dell'articolo 60 per quanto si riferisce alla presentazione alle Autorità locali.

CAPO VII.

Dispensa dal servizio

—

Art. 71.

Dispensa dal servizio.

Gli Agenti di custodia riconosciuti inabili al servizio per infermità o per altre ragioni, ottengono la dispensa per riforma, salvo il diritto alla pensione o indennità a termini di Legge.

La dispensa dal servizio degli Agenti ha luogo nei casi e nelle forme seguenti:

per riforma, quando sopraggiunga la inettitudine fisica o intellettuale da cause di salute;

per fine di ferma, quando l'Agente abbandoni volontariamente il servizio;

per anzianità di servizio, quando l'Agente trovandosi nelle condizioni previste dalla Legge e dal Regolamento sulle pensioni, chieda di essere collocato a riposo.

Art. 72.

Accertamento della causa di riforma.

Nel caso di dispensa per riforma, lo accertamento della inabilità al servizio si fa nei modi stabiliti dalla Legge e dal Regolamento suddetti.

Art. 73.

Dispensa per fine di ferma.

Quando la dispensa dal servizio è disposta per fine di ferma, in seguito a domanda dell'Agente, essa porta per conseguenza la perdita del diritto al trattamento di riposo, a meno che l'Agente stesso non abbia raggiunto gli estremi voluti dalla legge sulle pensioni.

Nel primo caso esso deve rilasciare una dichiarazione scritta da cui risulti essere a sua conoscenza questa disposizione. Ov' egli opponga un rifiuto, questo dovrà risultare da verbale dell'Autorità dirigente, da unirsi alla istanza in luogo della dichiarazione suddetta.

Art. 74.

Certificati dei servizi prestati.

Agli Agenti dispensati dal servizio per riforma, per fine di ferma, o per collocamento a riposo è rilasciato un certificato dei servizi prestati.

Art. 75.

Agenti dispensati dal servizio.

Gli Agenti che cessano dal servizio non possono essere riconosciuti ed accettati quali rappresentanti, commessi od altrimenti impiegati in servizio di imprese carcerarie, se non dopo trascorsi cinque anni dacchè terminarono di appartenere al Corpo.

CAPO VIII.

Mensa

—

Art. 76.

Obbligo della mensa in comune.

La mensa in comune è obbligatoria per gli Agenti di custodia.

Art. 77.

Esenzioni dalla mensa in comune.

Sono esenti dalla mensa in comune i Comandanti e i Capiguardia, nonchè i Sottocapi e le Guardie ammogliati o vedovi con prole.

Le Autorità dirigenti possono inoltre dispensare dall'obbligo della mensa in comune gli Agenti che hanno famiglia, previa la autorizzazione del Ministero.

Art. 78.

Distribuzione, costo e composizione della mensa.

La mensa in comune si distribuisce, di regola, due volte al giorno e la spesa relativa non deve essere minore di centesimi novanta al dì per ogni Agente.

Le quantità e qualità dei generi che debbono comporre la mensa sono indicate nella annessa Tabella *D.*

Art. 79.

Acquisto dei generi per la mensa.

Le Autorità dirigenti amministrano la mensa in modo da ottenere il maggior possibile beneficio per gli Agenti, procurando che le provviste dei generi siano fatte a credito mediante appalti o contratti commerciali con fornitori conosciuti e probi.

Art. 80.

Ritenute per la mensa.

Al termine di ogni mese, dalla paga di ciascun Agente si deduce la quota per la costituzione del fondo mensa del mese successivo, ed il fondo stesso è custodito dal Contabile o dall'Autorità dirigente, che provvedono ogni mese al saldo dei fornitori.

È assolutamente vietato di servirsi di detta somma per qualsiasi altro uso.

Art. 81.

Registro dei conti della mensa — Rendiconti — Verificazioni.

L'Autorità dirigente tiene un registro in cui sono inscritte tutte le somme ricevute e spese per la mensa in comune, le quali devono essere bilanciate alla fine di ogni mese.

Di questo registro gl'interessati possono sempre prendere visione.

Alla fine di ogni mese l'Autorità dirigente pubblica i rendi conti della spesa per la mensa nell'apposito locale, affinchè tutti gli Agenti possano prenderne conoscenza.

Le Autorità dirigenti hanno l'obbligo di eseguire frequenti ispezioni e verificazioni per accertarsi del modo come procede il servizio della mensa in comune degli Agenti di custodia.

Art. 82.

Esenzione dal concorrere alla spesa della mensa.

Gli individui assenti per servizio, per licenza, od ammalati per oltre le 24 ore, non concorrono alla spesa della mensa.

La quota degli Agenti che si trovano in punizione va a profitto del fondo della mensa in comune, fatta deduzione della doppia razione di pane e di minestra che è loro concessa.

Art. 83.

Sistemazione del conto dei trasferiti.

Nei casi di trasferimento l'Agente di custodia, dopo di aver firmato il registro della mensa in comune, riceve dal Contabile o dall'Autorità dirigente, in plico suggellato, il suo fondo residuale che deve essere consegnato alla Direzione dello Stabilimento al quale l'Agente stesso è destinato.

Art. 84.

Anticipazione per la spesa della mensa.

Le Autorità dirigenti provvedono all'anticipazione di quelle somme che possono occorrere per la partecipazione alla mensa in comune degli Agenti di nuova nomina, e ne curano il rimborso sulla prima paga loro corrisposta.

Art. 85.

Economie nella spesa per la mensa.

Le economie risultanti da una ben'ordinata amministrazione del fondo mensa sono erogate in parte alla rinnovazione delle stoviglie, delle posate, della biancheria e degli utensili da cucina, ed in parte per aumentare la mensa stessa in occasione delle feste solenni.

Capo IX.

Divisa, oggetti di corredo e armamento

Art. 86.

Divisa, oggetti di corredo e armamento — Obbligo di vestire la divisa.

La divisa e l'armamento degli Agenti di custodia sono stabiliti dalla annessa Tabella *E*, nella quale è determinata anche la durata dei singoli oggetti.

Tutti gli individui appartenenti al Corpo degli Agenti di custodia hanno l'obbligo d'indossare la divisa prescritta, anche fuori di servizio.

Il Comandante o Capoguardia invigila che gli Agenti si attengano a questa disposizione e sorveglia a che essi curino la buona conservazione delle armi, al quale scopo deve passare frequenti riviste alla tenuta e all'armamento loro.

Le Autorità dirigenti hanno facoltà di permettere che gli Agenti indossino fuori servizio l'abito da borghese quando essi ne facciano domanda.

Art. 87.

Provvista degli oggetti di divisa.

Gli oggetti di divisa, di piccolo corredo e di bardatura vengono provveduti direttamente dall'Amministrazione ed addebitati al fondo di massa dei singoli Agenti; sullo stesso fondo gravano altresì le spese per i rinnovamenti e per le riparazioni riconosciute necessarie.

Art. 88.

Alterazioni alla divisa.

È vietato di arrecare qualsiasi alterazione o modificazione agli oggetti di divisa e di corredo. Nel caso di contravvenzione, le spese per ridurre gli oggetti stessi nella forma prescritta dal Regolamento, sono a carico dell'Agente.

Art. 89.

Rinnovamenti e deterioramenti della divisa e del corredo.

L'Agente che deve fornirsi di qualche oggetto prima che ne sia scaduta la durata, è sottoposto a ritenuta mensile straordinaria fino al totale pagamento degli oggetti ricevuti.

Qualora il deterioramento sia stato causato da negligenza, oltre alla ritenuta di cui sopra, l'Agente in colpa è sottoposto a provvedimenti disciplinari.

Se invece sia provato che la causa del deterioramento o la necessità della rinnovazione innanzi tempo di detti oggetti debba attribuirsi ad eventualità di servizio, il danno è allora compensato dall'Amministrazione con equivalente versamento sul fondo di massa dell'Agente.

Art. 90.

Provvista degli oggetti di corredo.

Gli oggetti costituenti la divisa del Corpo sono manifatturati negli Stabilimenti penali, e gli Agenti non possono provvedersene altrove.

È però in loro facoltà di acquistare direttamente dall'industria libera gli oggetti di piccolo corredo, i guanti e la calzatura, purchè siano conformi ai campioni approvati dal Ministero.

Art. 91.

Capelli e barba.

Gli Agenti di custodia debbono portare i capelli corti e la barba rasa con soli baffi; possono tenere però il pizzo od anche la barba piena, quando ne siano autorizzati dal Funzionario dirigente.

Capo X.

Massa individuale

Art. 92.

Importo del fondo di massa.

Ogni Agente di custodia deve costituirsi un fondo di massa di lire 250. Per gli Agenti a cavallo esso deve essere di lire 550. Tale fondo è tenuto in evidenza mediante registro e libretti di conto corrente nei modi indicati nella parte contabile del Regolamento per gli Stabilimenti carcerari.

Art. 93.

Costituzione del fondo di massa.

Il fondo di massa dei singoli Agenti è formato:

a) dal premio d'arruolamento in lire 100 e dai premî delle successive rafferme;

b) dalle ritenute mensili ordinarie o straordinarie sulle paghe, non minori di lire 5;

c) dai versamenti volontari;

d) dall'importo degli oggetti di vestiario e di piccolo corredo ritirati a prezzo di stima, purchè siano servibili.

Art. 94.

Destinazione del fondo di massa.

Il fondo di massa individuale è destinato:

a) al pagamento degli oggetti di vestiario e di piccolo corredo e alle relative riparazioni;

b) alla sostituzione delle armi smarrite e alla riparazione di quelle guaste, quando la perdita o il deterioramento non siano derivati da cause dipendenti dal servizio;

c) ai prelevamenti autorizzati colle norme stabilite dal Regolamento;

d) al saldo di eventuali debiti verso l'Amministrazione nel caso di cessazione dal servizio.

Art. 95.
Debiti di massa.

Il conto corrente del fondo di massa degli Agenti di custodia non deve essere, dopo il primo anno, in debito verso l'Amministrazione, salvo che per eccezionali provviste di vestiario uniforme, di oggetti di piccolo corredo, del cavallo e delle relative bardature, giustificate da straordinarie necessità.

Art. 96.
Domanda di prelevamenti.

L'Agente di custodia che abbia un credito di massa superiore alle lire 200, eccezione fatta per gli Agenti a cavallo pei quali questo credito deve superare le lire 500, può essere autorizzato a ritirarne una parte, nel caso di comprovato ed urgente bisogno, e purchè il fondo residuale, dedotto l'ammontare del prelevamento, rimanga sempre non inferiore alle somme suindicate.

Le domande di prelevamento devono sempre essere fatte in via gerarchica.

Art. 97.
Autorizzazione di prelevamenti.

I prelevamenti non devono essere concessi al medesimo Agente più di una volta nello stesso semestre.

Tali concessioni sono in facoltà dell'Autorità dirigente per le somme non eccedenti le 20 lire, e vengono fatte dal Ministero per somme maggiori.

Non può essere accordato prelevamento agli Agenti di custodia prima di sei mesi dall'ultima punizione riportata, che sia stata maggiore degli arresti semplici.

Art. 98.
Restituzione del fondo di massa.

Hanno diritto alla restituzione del fondo di massa gli Agenti di custodia che cessano dal servizio per fine di ferma, o che ne sono dispensati per inettitudine o per motivi di salute.

CAPO XI.
Disposizioni speciali riguardanti gli Agenti a cavallo

—

Art. 99.
Importo dell'indennità cavallo.

Agli Agenti a cavallo, oltre alla paga ed alle competenze stabilite dalla annessa Tabella *A*, viene corrisposta, a titolo *d'indennità cavallo*, l'annua somma di lire 200, a decorrere dal giorno in cui hanno assunto servizio nella speciale loro qualità.

Art. 100.
Pagamento e destinazione della indennità cavallo.

Tale indennità è pagata a dodicesimi maturati, ed è versata in aumento al fondo di massa dell'Agente, a carico del quale fondo deve andare il prezzo d'acquisto del cavallo e la sua eventuale surrogazione, in caso di morte o di constatata inabilità al servizio.

Art. 101.
Provvista del cavallo e degli oggetti di bardatura.

Il cavallo, gli oggetti di bardatura, ecc. vengono forniti dall'Amministrazione, e il valore ne è alla medesima rimborsato mediante prelevamento dal fondo della massa generale del Corpo e successiva imputazione sul fondo di massa dell'Agente.

Il valore da addebitarsi è quello di acquisto, o d'inventario; per quanto si riferisce al cavallo, il prezzo viene determinato mediante perizia di un veterinario, scelto dalla Direzione dello Stabilimento, quando il valore attribuito all'animale non è accettato dall'Agente.

Art. 102.
Mantenimento e cura del cavallo.

Il mantenimento del cavallo, la sua ferratura ed i mezzi di cura, occorrendo, sono a carico dell'Amministrazione, la quale vi provvede colle norme stabilite dalla Direzione, in conformità di quanto si pratica per gli altri cavalli di proprietà degli Stabilimenti penali, ove ne esistono.

Le spese di cura si mettono però a carico dell'Agente, mediante addebitamento sul suo fondo di massa, qualora si tratti di infermità procurata per mali trattamenti o, in ogni modo, pel fatto dell'Agente stesso, indipendente da cause di servizio.

Art. 103.
Perdita del cavallo per cause di servizio.

Quando per ragione diretta ed immediata di servizio, nel reprimere disordini o rivolte di condannati od in altre circostanze consimili, un Agente perda il cavallo, o questo sia reso inservibile, gli viene bonificato sul suo fondo di massa il valore che l'animale stesso aveva all'atto del servizio compiuto, restando nel secondo caso il cavallo riformato di proprietà dell'Amministrazione.

Art. 104.
Accertamento della perdita o inabilità del cavallo.

Il fatto dell'inabilità al servizio o della perdita del cavallo, con tutte le circostanze che vi hanno dato luogo, deve risultare da un verbale compilato a cura della Direzione dello Stabilimento, o corredato dalla perizia di un veterinario scelto dalla Direzione stessa. In questo verbale deve specificarsi il valore che il cavallo aveva al momento in cui avvenne la inabilità al servizio o la morte, le cause che cagionarono l'una o l'altra, e si indicherà nel primo caso anche il valore che possa avere il cavallo riformato e l'utile che sia possibile ritrarne a vantaggio dell'Amministrazione.

All'infuori di questi casi, la perdita o la malattia del cavallo non dànno all'Agente alcun diritto a compensi od indennizzi da parte dell'Amministrazione.

Art. 105.
Restituzione del cavallo e degli oggetti di bardatura.

Quando, per qualsiasi motivo, un Agente di custodia cessi dal servizio a cavallo, deve riconsegnare all'Amministrazione il cavallo e tutti gli oggetti di bardatura descritti nella annessa Tabella *E*.

Il cavallo e gli oggetti riconsegnati vengono periziati, ed il loro valore è accreditato al fondo di massa dell'Agente, se egli risulti in debito, o, in caso contrario, gli è pagato a mano se cessa definitivamente di appartenere al Corpo.

Continuando invece a prestar servizio quale Agente a piedi, la somma rappresentante il suo credito deve servire fino alla concorrenza di lire 250 alla costituzione del relativo fondo di massa.

Art. 106.
Pagamento dell'indennità cavallo all'Agente.

Quando il fondo di massa dell'Agente è completo in lire 550, la indennità cavallo può essergli mensilmente corrisposta in aumento alla paga.

Art. 107.
Stato di presenza dei cavalli.

Il pagamento dell'indennità di cui all'articolo precedente è fatto sulla produzione di apposito ruolo corredato dallo stato di presenza dei cavalli, firmato dal Direttore dello Stabilimento e sotto deduzione delle quote relative al tempo in cui, per sua colpa, l'Agente sia rimasto sprovvisto di cavallo, o questo sia stato in cura secondo il caso previsto dal capoverso dell'articolo 102.

Art. 108.
Sospensione dell'indennità cavallo.

Non è dovuta la indennità cavallo all'Agente, pel tempo passato in sala di disciplina o in licenza.

Art. 109.
Ritiro e custodia del cavallo e degli oggetti di bardatura.

Ogni qualvolta avvenga che per le cause indicate nel precedente

articolo, o per malattia, gli Agenti a cavallo debbano temporaneamente cessare dal prestar servizio, l'Amministrazione provvede a ritirare e custodire tanto il cavallo che tutti gli effetti di bardatura e di piccolo corredo.

CAPO XII.

Alloggio e relativo fornimento

Art. 110.

Alloggio degli Agenti.

Gli Agenti di custodia alloggiano nello Stabilimento e sono provvisti degli oggetti lettereccì e degli arredi indicati nella annessa Tabella *F*.

Art. 111.

Alloggio delle famiglie dei graduati.

Le sole famiglie del Comandante o Capoguardia, o del Sottocapo che ne faccia le veci, hanno l'alloggio nello Stabilimento.

È per altro assolutamente vietato ai medesimi graduati di accogliervi persone estranee, anche in via temporanea.

Art. 112.

Indennità di alloggio — Obbligo di pernottare nello Stabilimento.

Ove manchi l'alloggio in natura, è concessa ai detti graduati una congrua indennità; ma in questi casi il Comandante, il Capoguardia o il Sottocapo, hanno sempre l'obbligo di pernottare nello Stabilimento, nel quale, a cura della Direzione, è destinata apposita camera.

Art. 113.

Grosso mobilio.

Il Comandante, il Capoguardia o il Sottocapo che hanno l'alloggio in natura, ricevono il grosso mobilio indicato nella annessa Tabella *F*.

Art. 114.

Locali destinati agli Agenti di custodia.

Oltre alla caserma per l'alloggio comune degli Agenti, ogni Stabilimento carcerario deve avere:

a) una sala per la mensa in comune;

b) una camera pel magazzino del vestiario e delle armi;

c) una camera per il Corpo di guardia;

d) una o più sale di disciplina, coi prescritti tavolacci, per gli Agenti in punizione.

CAPO XIII.

Ricompense

Art. 115.

Specie delle ricompense.

Le ricompense che possono essere concesse agli Agenti di custodia sono:

a) lode messa all'ordine del giorno dall'Autorità dirigente;

b) lode pubblicata dal Ministero nel *Bollettino Ufficiale*;

c) distintivi di merito;

d) medaglie al valor civile od al valor militare.

Art. 116.

Lode.

La lode è concessa per prova di eccezionale sagacia ed attività data dagli Agenti di custodia nell'esercizio delle loro attribuzioni e per atti di energia e di coraggio compiuti per mantenere l'ordine e la disciplina nello Stabilimento.

Il Direttore può dispensar la lode e metterla all'ordine del giorno dello Stabilimento, quando riconosce che un Agente se ne sia reso meritevole e ne fa contemporaneamente rapporto al Ministero.

Il Ministero pubblica nel *Bollettino Ufficiale* gli attestati di lode per i fatti che rendano maggiormente meritevoli gli Agenti i quali li abbiano compiuti.

Art. 117.

Distintivi di merito.

Gli Agenti di custodia possono ottenere distintivi di merito di cinque in cinque anni. Nel 2° e 4° quinquennio al distintivo di merito è annesso un soprassoldo di centesimi 30 per giorno.

Questo soprassóldo non si perde nei casi di cessazione di competenze per licenza temporanea.

La decorrenza dei distintivi di merito è stabilita dal 1° o dal 16 del mese.

Art. 118.

Modello dei distintivi.

Il distintivo di merito consiste nel portare uno o più galloncini d'argento sulla parte superiore della manica sinistra della giubba e del cappotto, secondo il modello stabilito colla annessa Tabella *E*.

Art. 119.

Titoli alla concessione dei distintivi.

I distintivi di merito sono concessi agli Agenti che hanno reso i servizi indicati nel precedente articolo 116 ed a quelli che non abbiano riportato nel periodo di cinque anni continui alcuna punizione maggiore della consegna, purchè pel contegno in genere e pei loro portamenti in servizio e come cittadini, gli Agenti stessi ne siano reputati meritevoli.

Art. 120.

Proposte per concessione di distintivi.

Le proposte per la concessione dei distintivi di merito debbono esser fatte in seguito a deliberazione motivata della Commissione locale, da rassegnarsi in via gerarchica al Ministero dalla Direzione cui l'Agente appartiene.

In tale deliberazione la Commissione esprimerà esplicitamente il suo giudizio sul merito o meno dell'Agente a tale distinzione, indipendentemente dal requisito di fatto accennato nel precedente articolo, dichiarando sempre le ragioni in genere, ed, occorrendo, le circostanze speciali che la inducano a dar parere contrario alla concessione.

Art. 121.

Concessioni di medaglie al valor civile e al valor militare.

La proposta di ricompensa al valor civile può essere fatta per quegli Agenti che in servizio comandato abbiano messo in pericolo la loro vita, e la ricompensa al valor militare può essere proposta per gli Agenti che abbiano affrontato pericolo di vita nell'inseguimento ed arresto di detenuti evasi, nel sedare tumulti, rivolte di detenuti, ecc.

Le proposte di cui sopra devono farsi dalla Direzione locale e trasmettersi al Ministero per mezzo della Prefettura entro il termine di tre mesi.

Art. 122.

Inscrizione e pubblicazione delle ricompense.

Tutte le ricompense vengono annotate sul registro matricolare degli Agenti di custodia, e quelle indicate alle lettere *b*, *c* e *d* dell'articolo 115 sono pubblicate nel *Bollettino Ufficiale*, onde servano agli altri di esempio e di emulazione.

Art. 123.

Preferenza nelle promozioni.

Le azioni di valore e di speciale benemerenza, compiute dagli Agenti di custodia, servono come titolo di preferenza per le promozioni indicate negli articoli 46, 47 e 51.

CAPO XIV.

Matrimoni

Art. 124.

Divieto di contrarre matrimonio.

È vietato agli Agenti di custodia di contrarre matrimonio senza l'autorizzazione del Ministero.

Art. 125.

Condizioni per ottenere il permesso di contrarre matrimonio.

Per potere ottenere il permesso di contrarre matrimonio, un Agente deve contare almeno otto anni di servizio, aver serbato sempre ottima condotta e dato [illegible].

Art. 126.

Autorizzazione per contrarre matrimonio.

L'autorizzazione per contrarre matrimonio può essere concessa quando i richiedenti abbiano dimostrato di possedere in proprio, od insieme alla sposa, un capitale di lire 3,000, ovvero una rendita in titoli del Debito Pubblico, corrispondente al detto capitale, valutata al corso medio dell'ultimo semestre.

Art. 127.

Vincolo del capitale.

Se il capitale è rappresentato da titoli del Debito Pubblico, le cartelle devono essere nominativamente intestate o vincolate con usufrutto a favore dell'Agente, sino a che esso cessi definitivamente dal servizio, o a favore della sposa; se invece è in beni stabili, deve essere esibito l'atto regolare di costituzione di dote, secondo le disposizioni del Codice civile.

Art. 128.

Dispensa dalla dote.

L'autorizzazione per contrarre matrimonio può essere in via di eccezione, concessa anche quando venga comprovato che la sposa, dallo esercizio di una professione o di un mestiere, possa ritrarre un provento che assicuri conveniente sussistenza alla famiglia.

Art. 129.

Domanda per contrarre matrimonio.

La domanda per contrarre matrimonio deve essere diretta al Ministero dell'Interno e spedita dalla Direzione per mezzo della Prefettura, con le relative informazioni.

Capo XV.

Cura degli infermi - Onori funebri

Art. 130.

Cura degli Agenti di custodia.

In caso di malattia gli Agenti di custodia sono curati in apposita infermeria dal Medico-chirurgo dello Stabilimento, e provveduti a spese dell'Amministrazione dei medicinali occorrenti e del vitto dietetico indicato nella annessa Tabella G.

Dove non esiste infermeria, essi sono curati a spese del Governo in un Ospedale civile o militare.

Art. 131.

Ritenute per giornate di cura.

Per ogni giornata di cura nell'infermeria dello Stabilimento o in un Ospedale civile o militare a spese dell'Amministrazione, è passata a beneficio dell'Amministrazione stessa, e versata poi ai proventi della Casa, la quota corrispondente ritenuta sulla paga dell'Agente infermo per la mensa in comune.

Art. 132.

Cure a domicilio.

Agli Agenti di custodia ammogliati può essere concesso di curarsi a domicilio. In questo caso cessa ogni somministrazione per parte dell'Amministrazione, ed è sospesa la ritenuta sulla paga per il fondo della mensa.

Art. 133.

Asportazione di oggetti.

Gli Agenti di custodia ammalati e fatti ricoverare negli Ospedali e quelli ammogliati che ottengono di curarsi nelle proprie case, non possono portar seco che gli effetti necessari di biancheria personale, il cappotto, il berretto e gli indumenti di fatica e di bassa tenuta.

Art. 134.

Ritiro degli oggetti.

Appena un Agente di custodia sia entrato nell'Ospedale o abbia ottenuto di curarsi in casa propria, il Comandante o il Capoguardia deve redigere, in doppio esemplare, un inventario degli oggetti di vestiario, di armamento, di piccolo corredo e di quanto altro appartiene all'ammalato, e curarne la conservazione.

Una copia di quest'inventario deve essere senza indugio consegnata all'ammalato.

Art. 135.

Sorveglianza sui malati in cura fuori dello Stabilimento.

L'Autorità dirigente o altro funzionario da questa delegato, deve spesso visitare l'ammalato, specialmente se trovisi in un Ospedale fuori dello Stabilimento o nella propria casa, e qualora la infermità si protragga oltre un mese, rimettere al Ministero una relazione del Medico curante e di quello dello Stabilimento sulla specie della malattia e sul tempo approssimativamente necessario per la guarigione.

Art. 136.

Morte di Agenti.

Nel caso di morte di un Agente, l'Autorità dirigente ne avverte i parenti per mezzo del Sindaco del rispettivo Comune, e fa compilare in doppia copia un inventario di tutti gli oggetti, delle somme, dei crediti e debiti del defunto. Le spese occorse per la sepoltura debbono essere dedotte dalla paga o dal fondo di massa, salvo che la morte sia derivata da cause di servizio.

Art. 137.

Onori funebri.

Gli onori da rendersi nei funerali sono di volta in volta stabiliti dal Direttore dello Stabilimento cui apparteneva il defunto, avuto riguardo al grado che questi rivestiva.

Gli Agenti che vi prendono parte devono indossare l'alta tenuta.

Capo XVI.

Delle Guardiane

Art. 138.

Requisiti per il posto di Guardiane.

I posti di Guardiane sono conceduti a donne che abbiano età non minore di anni 25 e non maggiore di 40, le quali comprovino essere di sana costituzione fisica, di buona moralità e di non avere mai riportato condanne penali per delitti dolosi.

Sono preferite le mogli, le congiunte e le vedove degli Agenti di custodia, ove dimostrino di possedere i necessari requisiti, coll'avvertenza che le prime possono aver destinazione nella residenza stessa del consorte, e le altre in quelle che saranno disponibili.

Art. 139.

Domande delle aspiranti ai posti di Guardiane.

Le domande delle aspiranti a posti di Guardiane, corredate dei documenti comprovanti i requisiti suddetti, devono essere presentate alle Prefetture, le quali assumono all'uopo opportune informazioni e le trasmettono al Ministero dell'Interno, per le ulteriori disposizioni.

Art. 140.

Nomina e licenziamento delle Guardiane.

In seguito alle decisioni del Ministero, la nomina delle Guardiane è fatta con Decreto Prefettizio.

Nello stesso modo si provvede, all'occorrenza, per il loro licenziamento, osservando le norme stabilite dall'articolo 24.

Art. 141.

Fornimento e vestiario delle Guardiane.

Le Guardiane hanno diritto all'alloggio e al fornimento stabiliti per gli Agenti di custodia.

All'atto della nomina è distribuito alle Guardiane, a spese del-

l'Amministrazione e come prima somministrazione, il vestiario uniforme indicato nell'annessa Tabella *H*.

Le riparazioni e l'eventuale rinnovamento del vestiario stesso sono a carico delle Guardiane.

Art. 142.

Assegni alle Guardiane.

Gli assegni da corrispondersi alle Guardiane e gli altri vantaggi loro spettanti sono determinati volta per volta dal Ministero.

TITOLO II.

Disciplina

CAPO I.

Disposizioni generali

Art. 143.

Doveri d'obbedienza degli Agenti.

Tutti i funzionari amministrativi delle Carceri sono superiori alle Guardie e ai graduati.

Gli inferiori in ciò che riguarda il servizio, debbono obbedire prontamente i superiori, qualunque sia il grado che rivestano, ed avere per essi deferenza e rispetto anche fuori di servizio.

Eguale deferenza e rispetto devono avere per i Cappellani, i Medici-chirurghi, gli Agronomi, ecc.

Art. 144.

Lingua, termini e modi da usarsi nel trattamento degli Agenti.

In servizio si deve sempre parlare la lingua italiana.

I superiori danno sempre del *lei* ai subalterni.

Quando si chiama a nome un graduato, si deve sempre premettere la indicazione del suo grado, senz'altro titolo.

I graduati devono trattare i loro dipendenti con modi dignitosi e cortesi, non disgiunti dalla necessaria fermezza.

Art. 145.

Contegno da tenersi dagli Agenti.

Gli Agenti di custodia devono tenere in pubblico un contegno serio e dignitoso. Essi hanno l'obbligo di prestare braccio forte ai militari e agli Agenti della forza pubblica quando ne siano richiesti.

Art. 146.

Reclami degli Agenti.

Gli Agenti di custodia che vogliono reclamare al Ministero o al Prefetto, devono trasmettere la loro istanza esclusivamente per via gerarchica.

Qualsiasi istanza o reclamo deve essere individuale, e si considera come mancanza contro la subordinazione se porta la firma o î è fatto a nome o nell'interesse di due o più individui previo accordo fra loro.

Si considera come mancanza contro la subordinazione anche il ricorso di un solo individuo, quando l'autore di esso abbia già ottenuto una risposta e nulla aggiunga di nuovo alle cose precedentemente esposte.

Art. 147.

Trasmissione di reclami degli Agenti.

Il superiore non può rifiutare di controfirmare e trasmettere all'Autorità competente la domanda o il reclamo di un suo inferiore, salvochè l'una o l'altro siano estesi in termini sconvenienti. In questo caso l'autore deve essere punito come colpevole d'insubordinazione e la domanda o il reclamo conservarsi nel relativo fascicolo.

Art. 148.

Reclami degli Agenti puniti.

L'Agente che crede di essere punito ingiustamente, senza permettersi alcuna osservazione men che rispettosa, può reclamare nel modo indicato all'articolo 146, ma solo dopo che siasi sottomesso al gastigo inflittogli e nel termine perentorio di giorni venti. La decisione su questi ricorsi spetta al Ministero.

Art. 149.

Doveri particolari degli Agenti.

Gli Agenti non possono:

a) esercitare una professione o dedicarsi ad un commercio, sia direttamente, sia per interposta persona, nè avere impieghi o eseguire incombenze fuori dello Stabilimento, senza l'autorizzazione del Ministero;

b) associarsi a qualunque titolo, e sotto qualsiasi nome, direttamente o indirettamente, ad imprese e somministrazioni riguardanti i servizi dello Stabilimento;

c) far parte di qualsiasi associazione che, direttamente o indirettamente, vincoli la loro piena libertà di azione nell'adempimento dei doveri inerenti al servizio che disimpegnano;

d) servirsi per loro uso particolare di alcun oggetto di pertinenza dell'Amministrazione o destinato a servizio o a vantaggio della medesima;

e) occupare condannati in servizi domestici per loro conto, senza l'autorizzazione espressa del Ministero e senza il pagamento di una retribuzione stabilita dal Direttore in proporzione della prestazione che ricevono;

f) accettare da qualunque persona che abbia interessi diretti o indiretti coll'Amministrazione o coi detenuti doni o promesse sotto qualsiasi pretesto, ragione o forma;

g) comprare o vendere, dare o ricevere ad imprestito dagli appartenenti al personale subalterno addetto allo Stabilimento o dai detenuti, qualsiasi somma od oggetto;

h) commettere ai detenuti lavori od oggetti per conto proprio o delle loro famiglie;

i) asportare anche momentaneamente oggetti di proprietà dei detenuti;

l) introdurre alcun oggetto destinato ai detenuti, servire da intermediari fra costoro e le persone estranee, mantenere corrispondenze nel loro interesse, comunicare notizie dell'Amministrazione, o rilasciare qualsiasi certificato senza esservi espressamente autorizzati;

m) esercitare direttamente o indirettamente qualsiasi influenza sugli inquisiti per la scelta dei loro difensori;

n) estrarre dagli atti ed asportare dall'Ufficio documenti di qualsiasi natura spettanti all'Amministrazione o ai detenuti;

o) prender parte diretta o indiretta a pubblicazioni concernenti il servizio o gli atti del Governo;

p) aprire sottoscrizioni, anche a scopo di beneficenza, senza l'autorizzazione del Ministero.

Quando contravvengano a tali inibizioni, gli Agenti sono soggetti alle sanzioni disciplinari stabilite dal Capo III di questo Titolo, secondo quanto è disposto dall'articolo 193.

Art. 150.

Saluto degli Agenti.

Tutti gli Agenti di custodia devono il saluto:

alle LL. MM. il Re e la Regina e al Sommo Pontefice;

alle persone della Reale Famiglia;

ai Sovrani e Capi di Stati esteri;

ai Senatori e Deputati riuniti in Corpo o in Deputazione;

alle bandiere nazionali dell'Esercito o dell'Armata o a quelle dei Comuni decorate della medaglia al valor militare;

al Prefetto della Provincia o al Sottoprefetto del Circondario nel quale si trova lo Stabilimento;

ai Direttori ed agli Impiegati dell'Amministrazione carceraria;

agli Ufficiali dell'Esercito e dell'Armata;

ai graduati del Corpo.

Art. 151.

Divieto di rimproverare od infliggere punizione in presenza di superiori.

I graduati devono astenersi dal fare rimprovero od infliggere

punizione ai subalterni in presenza dei superiori, tranne quando questi gliene diano la facoltà.

Art. 152.

Sorveglianza sugli inferiori.

Il graduato che incontri un Agente, benchè non all'immediata sua dipendenza, sconciamente vestito o che manchi al decoro o ai doveri del Corpo, è obbligato a farlo rientrare nello Stabilimento, ed a riferirne all'Autorità dirigente dalla quale quegli dipende.

Art. 153.

Assenza dallo Stabilimento

Gli Agenti di custodia, anche quando sono liberi dal servizio, non possono assentarsi dallo Stabilimento senza permesso scritto dell'Autorità dirigente, tranne che nelle ore stabilite per l'uscita; nè è loro consentito di pernottare fuori, senza legittimo motivo e senza speciale licenza dell'Autorità dirigente stessa.

Art. 154

Divieto di fumare.

Gli Agenti di custodia non possono fumare nel recinto dello Stabilimento, salvo che in quelle località all'uopo designate dall'Autorità dirigente.

Il divieto di fumare è esteso agli Agenti che scortano i condannati lavoranti all'aperto, meno che nel tempo del riposo, e a quelli che sono di servizio per la custodia esterna dello Stabilimento o di sorveglianza sui luoghi del lavoro esterno, durante il tempo in cui trovansi di sentinella.

Art. 155.

Nettezza dei locali, degli effetti e della persona.

Gli Agenti di custodia debbono avere speciale cura dell'ordine della caserma, della nettezza della loro persona, del vestiario, delle armi, degli oggetti lettereccì e di fornimento, di quelli della mensa, ed in genere di qualsivoglia oggetto di loro uso personale.

Art. 156.

Pulizia della caserma — Servizio di barbiere.

Per tenere in ordine la caserma, gli Agenti di custodia possono valersi, col permesso dell'Autorità dirigente, dell'opera di condannati inservienti, cui devono corrispondere la retribuzione che dalla stessa Autorità viene stabilita.

Nelle Case penali agricole e nelle località in cui non si possa avere un barbiere libero, è incaricato un Agente di radere la barba e di tagliare i capelli ai compagni.

CAPO II.

Punizioni

Art. 157.

Specie delle punizioni disciplinari.

Le punizioni che possono essere inflitte agli Agenti di custodia, per le infrazioni ai loro doveri, sono:

a) l'ammonizione;

b) la consegna nello Stabilimento, da uno a sessanta giorni;

c) gli arresti semplici, da uno a trenta giorni;

d) gli arresti in sala di disciplina, da tre a venti giorni;

e) gli arresti di rigore, da cinque a quindici giorni;

f) la retrocessione dal grado;

g) il licenziamento;

h) l'invio alla Compagnia di disciplina:

i) la espulsione dal Corpo.

Art. 158.

A chi possono infliggersi le punizioni.

Le punizioni enumerate nell'articolo precedente s'infliggono a tutti gli Agenti, meno quella indicata colla lettera *e*, dalla quale vanno esenti i soli graduati e quella distinta colla lettera *f*, riservata invece ai graduati.

Ad eccezione dell'ammonizione e della consegna, tutte le altre sono iscritte nella matricola.

Art. 159.

Ammonizione — Mancanze per le quali viene inflitta.

L'ammonizione consiste in un avvertimento severo che viene fatto dal Direttore negli uffici di Direzione, ed è inflitta per le mancanze lievi e di poco conto; essa può essere sussidiaria alla consegna in caserma.

Art. 160.

Consegna — Mancanze per le quali s'infligge.

La consegna consiste nella semplice privazione dell'uscita dallo Stabilimento, con l'obbligo però di prestarvi servizio, e s'infligge per negligenze o per mancanze leggere, non abituali.

L'Agente consegnato non può uscire che per motivi di servizio comandato e nessuna eccezione è fatta per gli ammogliati, ai quali si permette soltanto di farsi portare il vitto dalla famiglia.

Art. 161.

Arresti semplici.

Gli arresti semplici consistono nella privazione dell'uscita dallo Stabilimento, con l'obbligo di prestarvi sempre servizio, e nella perdita del quarto della paga per i giorni di punizione.

Art. 162.

Arresti in sala di disciplina.

Gli arresti in sala di disciplina consistono nel rinchiudimento in apposita camera col divieto di ricevere visite o di avere colloquio con chicchessia, senza il permesso del Direttore, nella privazione del vino, nella sostituzione del pancaccio col materasso o due o tre coperte, secondo la stagione, al letto ordinario e nella perdita di un terzo della paga.

Art. 163.

Arresti di rigore.

Gli arresti di rigore consistono nell'essere chiuso in apposita stanza col divieto di ricevere visite, di aver colloquio con chicchessia, e di scrivere lettere senza il permesso del Direttore, di fumare e di aver lume, nel ricevere per vitto una doppia razione di pane al giorno ed una minestra con una pietanza ogni due giorni, nella sostituzione del pancaccio e due coperte al letto ordinario, e nella perdita di metà della paga per i giorni di punizione.

Art. 164.

Passeggio dei puniti.

Ai puniti con gli arresti in sala di disciplina e con gli arresti di rigore, oltre gli otto giorni, può essere concessa un'ora di passeggio ogni 24 ore, in apposito cortile, quando le esigenze del servizio e la disposizione dei locali lo consentano.

Art. 165.

Retrocessione dal grado.

La retrocessione dal grado consiste nel privare il graduato delle funzioni e dei distintivi che gli spettano, e nell'obbligarlo a disimpegnare le funzioni del grado immediatamente inferiore, corrispondendogli la paga attribuita a quest'ultimo.

Se incorra in siffatto gastigo un Comandante o un Capoguardia, questi viene immediatamente trasferito.

Art. 166.

Retrocessione temporanea e definitiva.

La retrocessione dal grado può essere temporanea o definitiva.

Quando è temporanea, la sua durata si estende da uno a tre mesi.

Se durante la retrocessione temporanea il graduato non tenga buona condotta, la Direzione ne riferisce al Ministero proponendo di prolungare fino al massimo la punizione, ovvero lo deferisce al Consiglio di disciplina per l'applicazione, se ne sia il caso, della retrocessione definitiva.

Art. 167.

Condizioni pel ricupero del grado.

Il graduato definitivamente retrocesso prende l'ultimo posto del grado immediatamente inferiore; e, ove se ne renda meritevole, può riacquistare il grado perduto, per turno di anzianità, salvo sempre il disposto dell'articolo 51.

Il Capoguardia sottoposto a tale punizione prende l'ultimo posto tra i Sottocapi di prima classe.

Art. 168.

Perdita dei distintivi e dei soprassoldi.

Il fatto della retrocessione, sia temporanea che definitiva, porta seco la perdita dei distintivi di merito e dei soprassoldi relativi.

Art. 169.

Passaggio alla Compagnia di disciplina.

L'Agente di cui siasi disposto l'invio alla Compagnia di disciplina è tradotto alle Carceri giudiziarie, d'ondo viene poi colla forza pubblica scortato al luogo di pena.

La incorporazione alla Compagnia di disciplina porta di pien diritto la contemporanea espulsione dal Corpo e le conseguenze di questo provvedimento secondo l'articolo 171, e l'Agente rimane nella Compagnia per il periodo di un anno a due a determinarsi dal Ministero, decorrente dal giorno della espulsione, anche quando durante questo tempo venga a scadere la ferma contratta.

Per le modalità del passaggio e pel trattamento degli incorporati si osservano le norme stabilite dalla parte seconda del Regolamento per gli Stabilimenti militari di pena, approvato con R. Decreto 21 aprile 1904.

Art. 170.

Licenziamento.

Il licenziamento consiste nel congedare l'Agente punito prima del termine della ferma o al termine della ferma stessa con la perdita della metà del credito di massa, calcolata sulla somma totale stabilita dall'articolo 92, nella cancellazione dal ruolo e nel divieto assoluto di rientrare nel Corpo.

Nel caso in cui la massa risulti in debito, sarà ritenuto in tutto o in parte il vestiario ed il corredo uniforme dell'Agente licenziato, salvo a lasciargli quegli oggetti strettamente necessari per vestirsi quando esso sia in condizioni di assoluta povertà; e per ricuperare il credito gli potrà venire ritenuta anche una parte o la totalità della paga del mese in corso, sino ad ottenere possibilmente la parificazione del conto.

Art. 171.

Espulsione dal Corpo.

La espulsione dal Corpo trae seco la perdita di tutto il credito di massa e del vestiario uniforme, la cancellazione dal ruolo e il divieto assoluto di rientare nel Corpo stesso.

Nel caso in cui la massa sia in debito, saranno applicate le norme dettate nell'articolo precedente.

Art. 172.

Punizione accessoria del licenziamento o della espulsione.

Alle punizioni del licenziamento e della espulsione dal Corpo è sempre accoppiata quella degli arresti di rigore per la durata invariabile di quindici giorni, non computato il tempo passato agli arresti o in sala di disciplina, da espiarsi non appena sia stata approvata e resa esecutiva la deliberazione del Consiglio di disciplina.

Art. 173.

Competenza per infliggere le punizioni.

Sono inflitti dall'Autorità dirigente:

a) l'ammonizione;

b) la consegna;

c) gli arresti semplici;

d) gli arresti in sala di disciplina.

Sono inflitti dalla Commissione locale:

e) gli arresti di rigore;

f) la retrocessione temporanea dal grado.

Sono inflitti dal Consiglio di disciplina provinciale:

g) la retrocessione definitiva dal grado;

h) il licenziamento;

i) l'invio alla Compagnia di disciplina;

l) la espulsione dal Corpo.

I giudizi disciplinari spettano normalmente, nei limiti delle rispettive competenze, alle Autorità del luogo in cui le mancanze sono commesse. Il Ministero però ha la facoltà di derogare a questa regola, quando lo esigano ragioni di servizio.

Art. 174.

Commissione locale.

La Commissione locale, negli Stabilimenti dove esiste apposita Direzione, è composta del Direttore, Presidente, e dei due impiegati che gli succedono per ragioni di stipendio. A parità di stipendio, ha la preferenza l'impiegato appartenente alla carriera superiore.

Ove in questi Stabilimenti manchi il numero d'impiegati per comporre la Commissione, il Prefetto vi delega altri funzionari da lui dipendenti.

Negli Stabilimenti che non hanno speciale Direzione, la Commissione è composta dell'Autorità dirigente o di un suo delegato, Presidente, e di due impiegati dell'ordine amministrativo.

Nelle Carceri mandamentali la Commissione locale si compone del Sindaco, Autorità dirigente, Presidente, dell'Assessore anziano e del Segretario comunale.

Alla Commissione locale sono attribuite le facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilite dall'articolo 32 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle Leggi sulle pensioni civili e militari, nei casi da questo indicati per la dispensa dal servizio degli Agenti.

Art. 175.

Diminuzione e sospensione delle punizioni.

L'Autorità dirigente e la Commissione locale, ciascuna nel limite delle proprie competenze, possono applicare punizioni minori di quelle comminate coi precedenti articoli per le infrazioni commesse da un Agente di custodia il quale non sia incorso nell'ultimo anno in punizioni maggiori di quella della consegna.

L'Autorità dirigente e la Commissione locale possono sospendere o diminuire le punizioni rispettivamente inflitte, ove l'Agente punito abbia tenuto esemplare condotta. La punizione sospesa ha però subito pieno effetto, col solo ordine della predetta Autorità dirigente, ove l'Agente incorra nella recidiva, senza pregiudizio della punizione che per la nuova infrazione possa essergli irrogata.

Art. 176.

Revisione dei giudizi disciplinari.

Allorchè una infrazione, sottoposta al giudizio della Commissione locale o del Consiglio di disciplina, è poi da questi riconosciuta meno grave, il nuovo giudizio su di essa viene ciò malgrado pronunziato dall'uno o dall'altro dei due Consessi, senza necessità di rinvio per ragioni di competenza e di appello al Ministero.

Art. 177.

Consiglio di disciplina.

Il Consiglio di disciplina provinciale si riunisce nel capoluogo di Provincia, e si compone del Prefetto o Consigliere delegato, Presidente, del Procuratore del Re o di un suo sostituto, e di un Direttore dell'Amministrazione carceraria.

Il Presidente incarica un impiegato del suo ufficio delle funzioni di relatore e segretario, senza voto.

Nei capiluoghi in cui non risiede una Procura Regia, invece del Procuratore del Re è chiamato a far parte del Consiglio il Pre-

tore; e dove non siavi speciale Direzione carceraria, invece del Direttore fa parte del Consiglio l'impiegato incaricato della Direzione del Carcere.

Non può far parte del Consiglio il Direttore che ne ha provocato la convocazione. In difetto di altro Direttore nel capoluogo della Provincia, è chiamato ad intervenirvi il Direttore dello Stabilimento più prossimo della Provincia stessa, od altro di diversa Provincia a designarsi dal Ministero.

Art. 178.

Denunzia al Prefetto — Deferimento al Consiglio di disciplina.

Ogni volta che un Agente di custodia è imputato di alcuna delle infrazioni che si ritengano passibili delle punizioni indicate nelle lettere *g* a *l* dell'articolo 173, l'Autorità dirigente compila gli atti d'istruttoria relativa e ne fa circostanziato rapporto al Prefetto per le sue decisioni.

Ove il Prefetto giudichi che l'Agente manchevole debba essere deferito al Consiglio di disciplina, dispone che questo sia riunito.

Art. 179.

Documenti da presentarsi al Consiglio di disciplina.

Adunato il Consiglio, il relatore deve presentargli:

a) i rapporti e verbali dai quali si rileva la mancanza imputata all'Agente contro cui si procede;

b) l'interrogatorio dell'Agente incolpato, con le contestazioni fattegli e le sue discolpe;

c) le verificazioni eseguite in esito alle discolpe prodotte dall'Agente, e le dichiarazioni testimoniali assunte;

d) l'estratto di matricola e la situazione della massa.

Art. 180.

Procedimento davanti al Consiglio di disciplina.

Dopo di aver fatto dar lettura di tutti gli atti, il Presidente dispone che sia introdotto l'Agente incolpato, il quale deve essere libero, ma sotto la scorta di un graduato.

Il Presidente invita l'imputato a presentare le sue difese, e dopo di lui i membri del Consiglio possono domandare tutti quegli schiarimenti che ravvisino necessari.

Finito l'interrogatorio dell'imputato, vengono introdotte separatamente le persone chiamate ad attestare avanti al Consiglio, e ne sono udite le deposizioni.

Il Presidente chiede quindi all'incolpato se abbia nulla da aggiungere; fattolo poi uscire dalla sala, riassume le risultanze dell'inchiesta e invita i componenti del Consiglio a dare il loro parere. La votazione è fatta seguendo l'ordine inverso a quello dei gradi.

Ultimata la discussione, il Presidente raccoglie i voti, seguendo l'ordine stesso.

Si decide a maggioranza di voti, compreso quello del Presidente.

Se il Consiglio ravvisa necessario di far assumere nuove informazioni, il Presidente rinvia la deliberazione ad altra adunanza, e provvede agli incombenti necessari.

Le sedute del Consiglio, le sue discussioni e le deliberazioni devono risultare da processo verbale redatto dal Segretario-relatore e firmato da tutti i membri del Consiglio.

Art. 181.

Spese per i procedimenti.

Qualora occorrano spese per i procedimenti dei Consigli di disciplina, queste sono pagate sul fondo di massa dell'Agente condannato, e in caso di assolutoria vengono sostenute dall'Amministrazione.

Art. 182.

Approvazione del Ministero.

Le deliberazioni della Commissione locale, per la punizione indicata nella lettera *f*) dell'articolo 173, e quelle del Consiglio di disciplina, sono soggette all'approvazione del Ministero dell'Interno a cui devono essere comunicate unitamente a tutti gli atti e ad un rapporto del Presidente.

Il Ministero può modificare la deliberazione, ma non aggravarne le conseguenze, salvo il caso di errore nell'applicazione del Regolamento, e le sue decisioni sono definitive.

Art. 183.

Trattamento agli Agenti in attesa di giudizio.

Gli Agenti di custodia sottoposti al giudizio del Consiglio di disciplina provinciale, od in attesa della risoluzione del Ministero sulle decisioni emesse a loro carico dal Consiglio stesso, sono assoggettati alla consegna nello Stabilimento, oppure agli arresti in sala di disciplina, a trattamento ordinario.

La scelta di queste due forme di custodia è lasciata al prudente arbitrio delle Autorità dirigenti, che si regolano secondo la natura e l'entità delle mancanze per ogni singolo caso, limitando l'applicazione della più grave ai casi di assoluta necessità per ragioni di sicurezza personale dell'Agente, o nell'interesse della giustizia.

Art. 184

Mancanze e punizioni alle Guardiane.

Le punizioni che possono infliggersi alle Guardiane sono, secondo l'importanza e le conseguenze delle mancanze:

a) l'ammonizione;

b) gli arresti semplici da uno a dieci giorni;

c) il licenziamento.

Le punizioni indicate alle lettere *a* e *b* sono inflitte dall'Autorità dirigente; quella accennata alla lettera *c* è applicata dal Prefetto, su proposta della suddetta Autorità.

Art. 185.

Calcolo del tempo nelle punizioni.

Per l'applicazione delle punizioni disciplinari, il giorno è sempre calcolato di ventiquattro ore ed il mese di trenta giorni.

Capo III.

Infrazioni

Art. 186.

Infrazioni punibili cogli arresti semplici.

Sono a punirsi cogli arresti semplici le seguenti mancanze:

a) la seconda recidiva entro sei mesi nelle mancanze punite colla consegna;

b) la negligenza, la pigrizia, la disattenzione abituale in servizio;

c) il contegno familiare o in altro modo sconveniente coi detenuti e il servirsi di essi per scrivere lettere, domande o rapporti;

d) la negligenza o la trascuratezza abituali nella pulizia della persona e dell'uniforme, e nella conservazione del vestiario e dell'armamento;

e) la mancanza di esattezza nei rapporti sulle infrazioni dei detenuti e la trascuranza nello eseguire gli ordini e i provvedimenti dati dalle Autorità amministrativa o giudiziaria;

f) la negligenza nel sorvegliare i detenuti, di modo che questi rechino danni al materiale mobile e al fabbricato, oppure facciano traffico dei generi di vitto e di sopravitto o di qualsiasi altro oggetto;

g) la mancanza all'appello;

h) il ritardare a rientrare nello Stabilimento dall'uscita ordinaria o dalla licenza per oltre due ore sino a sei;

i) il contrarre debiti per abitudine di vita sregolata, sia coi compagni che con estranei;

l) il fumare nelle località dove non è permesso e il giuocare nello Stabilimento;

m) il frequentare luoghi, persone e compagnie sconvenienti e il trattenersi in esercizi pubblici o in postriboli a bere, giuocare e gozzovigliare, con evidente offesa della dignità e del prestigio del Corpo;

n) l'introduzione indebita o il traffico in caserma di commestibili, vino ed altri generi;

o) l'abbandonare momentaneamente il posto comandato, quando non ne siano derivate conseguenze dannose;

p) il violare la consegna, ossia la privazione dell'uscita dallo Stabilimento;

q) il turpiloquio e le bestemmie, specialmente alla presenza dei detenuti;

r) le alterazioni della divisa.

Art. 187.

Infrazioni punibili cogli arresti in sala di disciplina.

Sono mancanze a punirsi cogli arresti in sala di disciplina:

a) la recidiva entro sei mesi nelle mancanze punite cogli arresti semplici;

b) il violare gli arresti semplici;

c) le parzialità manifeste, le maniere inurbane, gli abusi di autorità coi dipendenti e coi detenuti, i motteggi e le ingiurie rivolti a questi ultimi;

d) la trascuranza nel sorvegliare i detenuti, massime se incaricati di servizi speciali, in modo da rendere possibili gravi abusi per parte dei medesimi;

e) la infedeltà in servizio, manifestata col rivelare ad estranei o a detenuti cose relative al servizio stesso o riguardanti i processi in corso, o coll'occultare le mancanze dei detenuti stessi, e col procurar loro viveri, bevande, libri ed altri oggetti;

f) l'assopirsi o l'addormentarsi in servizio, e la negligenza nella sorveglianza dei detenuti sia di giorno che di notte;

g) il tenere contegno scandaloso nella vita privata;

h) l'avanzare domande o reclami fuori della via gerarchica, o che, prodotti regolarmente, siano poi riconosciuti temerari o calunniosi; il presentare istanze collettive; l'insinuare il malcontento fra i compagni;

i) l'assenza dallo Stabilimento senza permesso per un periodo di tempo dalle sei alle quarantotto ore, o l'oltrepassare per un eguale periodo il congedo;

l) la disobbedienza agli ordini superiori;

m) l'acquisto di oggetti costituenti la divisa senza autorizzazione, specialmente se la corrispondente cessione sia fatta da altro Agente; il vendere od impegnare gli oggetti stessi, pagati sul fondo di massa;

n) l'altercare coi compagni;

o) le indebite osservazioni in servizio, il censurare l'opera dei superiori, il mormorare contro di essi, e il manifestare propositi sconvenienti;

p) l'abbandonare il posto comandato, quando ne siano derivate conseguenze non gravi.

Art. 188.

Infrazioni punibili cogli arresti di rigore.

Sono mancanze a punirsi cogli arresti di rigore:

a) la recidiva entro sei mesi nelle infrazioni punite cogli arresti in sala di disciplina;

b) il dar lavoro senza permesso ai detenuti e il non denunziare la scoperta di lavori clandestini;

c) l'accomunarsi per mangiare e bere sia nell'interno dello Stabilimento con detenuti, sia fuori con parenti di essi, o, scientemente, con detenuti liberati da meno di tre anni;

d) il rendere possibili, per negligenza, tentativi di evasioni di detenuti; e la inosservanza delle disposizioni regolamentari e della consegna ricevuta, quando abbia influito sui detti tentativi;

e) la indebita ingerenza negli affari relativi ai processi dei detenuti, l'influire sulla scelta dei difensori, e il far commissioni di qualsivoglia natura per conto di detenuti;

f) il maltrattare i detenuti, quando ciò non costituisca reato;

g) l'istigare i compagni o i detenuti alla insubordinazione;

h) il contrarre debiti cogli appaltatori dello Stabilimento;

i) l'abbandonare momentaneamente il posto comandato, quando ne siano derivate conseguenze gravi per la disciplina;

l) l'introdursi nelle camere delle detenute senza ordine superiore;

m) l'assenza dallo Stabilimento oltre le quarantotto ore, ma non più di cinque giorni;

n) la violazione degli arresti in sala di disciplina.

Art. 189.

Infrazioni particolari dei graduati.

Ai Comandanti, ai Capiguardia, ai Sottocapiguardia e agli Appuntati che si siano resi colpevoli delle infrazioni enumerate nell'articolo precedente, può infliggersi la retrocessione dal grado.

I graduati preposti ad un servizio sono soggetti alla retrocessione predetta, quando commettano le mancanze seguenti:

a) trascurare che le Guardie destinate alla sorveglianza dei condannati addetti ai lavori all'aperto siano completamente armate, quando da tale trascuranza derivino gravi conseguenze;

b) usare abitualmente ingiustizie verso i sottoposti, o trattarli con modi violenti;

c) occultare le infrazioni alla disciplina commesse dal personale dipendente;

d) contrarre debiti coi propri dipendenti;

e) dar prova di inettitudine nel comando e nel mantenere la disciplina.

Art. 190.

Infrazioni che determinano il passaggio nelle Compagnie di disciplina.

La incorporazione nelle Compagnie di disciplina è punizione esclusivamente riservata a quei graduati ed Agenti i quali sono recidivi nella mancanza del rimanere assenti dallo Stabilimento per più di quarantotto ore, quando non si tratti di diserzione qualificata.

Art. 191.

Casi in cui avviene il licenziamento.

La punizione del licenziamento si applica soltanto a quei graduati ed Agenti che contraggono matrimonio sia civile che religioso, senza averne prima ottenuto il permesso; è inflitta anche a quelli che, essendosi resi responsabili di delitti dolosi secondo la Legge penale, abbiano riportata per questo titolo una delle condanne indicate nel capoverso dell'articolo 197.

Art. 192.

Infrazioni punibili colla espulsione.

Si puniscono colla espulsione dal Corpo le mancanze seguenti:

a) l'abituale indisciplinatezza, dimostrata dalle punizioni già subite;

b) le infrazioni delle leggi dell'onore e del decoro, come la pederastia, il tentativo di stupro, gli atti manifesti di camorra, quando siffatte colpe non entrino nel dominio della legge penale;

c) le gravi mancanze alla disciplina, quando siano accompagnate da pubblicità, da scandalo o da conseguenze dannose al servizio o al prestigio del Corpo;

d) l'appropriazione e la distrazione di qualunque somma od oggetto affidato, o di pertinenza dei detenuti, o da consegnare ai medesimi, salva l'azione penale;

e) la violazione del segreto in affari di servizio, quando ne siano derivate conseguenze dannose, salva l'azione penale;

f) l'insubordinazione grave, quando non sia accompagnata da vie di fatto, e il rifiuto di eseguire gli ordini dell'Autorità in servizio;

g) la violazione degli arresti di rigore;

h) la omissione di denunziare il trafugamento di oggetti appartenenti all'Amministrazione, fatto dai detenuti allo scopo di commettere reati o di evadere;

i) i maltrattamenti gravi e le sevizie ai detenuti o l'assoggettarli a punizioni non ordinate dall'Autorità competente;

l) l'associazione diretta o indiretta agli interessi dei fornitori;

m) l'accettare dai detenuti o dalle loro famiglie mance o regali sotto qualsiasi pretesto o forma, ed entrare in rapporti d'interessi con gli uni o con le altre;

n) il favorire in qualsiasi modo la corrispondenza dei detenuti sia dentro che fuori dello Stabilimento;

o) la grave negligenza per cui siansi rese possibili evasioni di detenuti; oppure la introduzione nello Stabilimento, per i detenuti, di danari, armi od istrumenti atti ad offendere o a facilitare una fuga, e il non sequestrarli scoprendoli;

p) la istigazione alla diserzione;

q) il dar prova di viltà in servizio;

r) l'abbandono del posto comandato, quando ne siano derivate gravi conseguenze riguardo alla sicurezza della custodia, salva l'azione penale;

s) il tentativo di seduzione delle detenute e le proposte disoneste alle medesime;

t) il rifiuto di raggiungere la residenza assegnata;

u) le tresche scandalose abituali e il mantenere relazioni, senza necessità di servizio, con persone sospette.

Art. 193.

Trasgressioni non previste.

La trasgressione di qualsivoglia ordine, consegna, provvedimento e disposizione non indicata nel Regolamento è punita coll'applicazione di quella fra le disposizioni disciplinari ivi stabilite, che meglio corrisponda alla maggiore o minore importanza della mancanza commessa.

Le mancanze punibili colla ritenuta sulla paga sono verbalmente contestate agli Agenti; quelle che importano gastigo più grave sono egualmente contestate con verbale dall'Autorità dirigente.

Contro qualsiasi punizione inflitta non è ammesso il reclamo se non dopo che sia stata espiata.

Art. 194.

Reati punibili secondo il Codice penale militare.

Si puniscono secondo il Codice penale militare e dai tribunali militari:

a) la diserzione qualificata, cioè con asportazione di armi da fuoco del Corpo;

b) la insubordinazione, accompagnata da minacce o da vie di fatto.

Appena compiuti i cinque giorni di assenza arbitraria, il Prefetto, con apposita ordinanza, dichiara formalmente disertore l'Agente assente, tanto per la diserzione semplice, quanto per la diserzione qualificata, e provvede, a seconda dei casi, per la denunzia.

Art. 195.

Agenti sottoposti a procedimento giudiziario.

Qualunque Agente di custodia, che venga sottoposto a procedimento giudiziario, si intende, pel fatto stesso dell'arresto, sospeso dalle sue funzioni, ed è escluso da ogni competenza.

Questo provvedimento può anche applicarsi all'Agente sottoposto a giudizio, ma ammesso a libertà provvisoria; in tal caso gli è sistemata la contabilità che lo riguarda, la quale però rimane sospesa nei suoi effetti sino all'esito del giudizio.

Art. 196.

Ritorno al Corpo per assolutoria o dichiarazione di non farsi luogo a procedere.

All'Agente di custodia che ritorni al Corpo in seguito ad una sentenza assolutoria o declaratoria di non farsi luogo a procedimento, è corrisposta la paga per tutto il tempo della detenzione, a meno che egli non sia stato riconosciuto passibile di pena disciplinare, e non venga dichiarato con Decreto Ministeriale che la sospensione debba produrre la perdita di tutta o di parte della paga.

Se l'Agente ha famiglia propria, si applicano le disposizioni in vigore per gli impiegati civili.

Art. 197.

Condanna di Agenti e licenziamento od espulsione di essi dal Corpo.

L'Agente condannato per delitto doloso a pena restrittiva della libertà personale maggiore di cinque giorni per la reclusione, di dieci giorni per la detenzione e di un mese per il confino è licenziato dal Corpo di pieno diritto, senza che occorra sentire il parere del Consiglio di disciplina.

Si applica invece nello stesso modo la punizione più grave della espulsione nei casi di condanna per delitto doloso a pena maggiore di un mese per la reclusione, di due mesi per la detenzione e di sei mesi per il confino.

Nell'uno e nell'altro caso il provvedimento disciplinare ha luogo soltanto quando la sentenza di condanna sia passata in giudicato.

Art. 198.

Giudizio disciplinare in seguito a proscioglimento giudiziario.

Nei casi di procedimento penale per la imputazione di delitto, l'Agente è sottoposto al giudizio del Consiglio di disciplina anche quando non sia stato condannato, se l'ordinanza o la sentenza colla quale il giudizio ebbe termine avrà dichiarato insufficienti gl'indizi o le prove di reità, o che il fatto imputato non costituisca reato a termini di legge; ed anche quando l'azione penale sia prescritta od estinta, o non si possa procedere per mancanza d'istanza privata.

Il Consiglio è allora in facoltà di proporre il licenziamento o l'espulsione, oppure di stabilire se all'Agente debba infliggersi altra punizione disciplinare. In questo ultimo caso si applica la disposizione del precedente articolo 193.

Art. 199.

Competenze agli Agenti sottoposti a procedimento penale.

L'Agente sottoposto a procedimento penale per contravvenzione, continua a prestar servizio e a percepire le sue ordinarie competenze. Se l'imputazione del delitto per cui il procedimento sia stato iniziato richieda l'arresto, egli è sospeso dalle funzioni ed escluso da ogni competenza. Se viene ammesso a libertà provvisoria, possono essergli continuate, per decisione del Ministero, secondo la specie della imputazione, le competenze medesime od una parte di esse.

TITOLO III.

Servizio

Capo I.

Comandante, Capoguardia o Caposorvegliante

Art. 200.

Destinazione del Comandante, Capoguardia o Caposorvegliante

A capo del personale di custodia negli Stabilimenti carcerari di speciale importanza è destinato un Comandante; in tutti gli altri è addetto un Capoguardia; e nelle Case di custodia, in quelle di correzione e nei Manicomi giudiziari un Caposorvegliante.

Le funzioni di Capoguardia e di Caposorvegliante possono affidarsi, in via di esperimento, a Sottocapiguardia e Sottocapisorveglianti, e in tal caso sono loro estese le disposizioni di questo Titolo.

Art. 201.

Responsabilità e doveri dei graduati.

Il Comandante, Capoguardia o Caposorvegliante, sotto la dipendenza dell'Autorità dirigente, è strettamente responsabile della custodia dei detenuti. Egli deve disporre con apposita Tabella il servizio degli Agenti dopo averne ricevuta l'approvazione del Direttore; provvedere al mantenimento dell'ordine e della disciplina; sorvegliare alla pulizia di tutti i locali dello Stabilimento occupati dagli Agenti di custodia; e, dove i detenuti lavorano allo aperto, curare che gli Agenti di custodia adempiano agli speciali doveri che ad essi incombono per questo servizio e si uniformino strettamente alle disposizioni dei Regolamenti.

Ogni ordine o consegna permanente deve sempre essere data per iscritto, e portare la firma dell'Autorità dirigente.

Art. 202.
Vigilanza sui condannati lavoranti all'aperto.

Dove i condannati lavorano all'aperto, il Comandante o Capoguardia dispone il servizio in modo che ogni Agente abbia sempre la diretta vigilanza di un dato numero di uomini ed in ogni evento ne risponda, senza che ciò tolga la responsabilità dei Sottocapi preposti al comando delle diverse squadre.

Di questi condannati egli deve compilare speciali note di consegna agli Agenti preposti alla loro scorta.

È dovere del Comandante o Capoguardia di passare in rivista gli Agenti destinati giornalmente ai lavori all'aperto, prima che si rechino sul luogo del lavoro e quando ne fanno ritorno, onde accertarsi della regolarità della tenuta di essi, dello stato delle armi e delle munizioni, e per ricevere il rapporto del Caposcorta.

Art. 203.
Doveri relativi alla disciplina degli Agenti di custodia.

Per quanto riguarda la disciplina degli Agenti di custodia, il Comandante, Capoguardia o Caposorvegliante deve:

a) informare il Direttore di tutte le infrazioni al servizio e alla disciplina che possono essere commesse dagli Agenti a sua dipendenza;

b) sorprendere in ore diverse, di giorno o di notte, gli Agenti che sono in servizio, per accertarsi se adempiano al loro dovere;

c) presentarsi ogni giorno al Direttore dello Stabilimento, in quell'ora che gli sarà fissata, per informarlo dell'andamento del servizio e riceverne le occorrenti disposizioni, rimettendogli la Tabella del movimento della popolazione detenuta, relativa al giorno antecedente;

d) riunire una volta la settimana, nei giorni e nelle ore che saranno stabilite dal Direttore, gli Agenti che non sono in servizio, e dar loro lettura e spiegazione delle principali disposizioni regolamentari, non che degli ordini e delle consegne permanenti che riguardano i loro doveri;

e) assistere agli appelli giornalieri degli Agenti di custodia e alla lettura degli ordini del giorno;

f) addestrare gli Agenti in esperimento nel maneggio delle armi e sorvegliare la custodia di queste e delle munizioni, curando che siano mantenute in buono stato e pronte per essere usate ad ogni evenienza.

Art. 204.
Doveri relativi alla disciplina dei detenuti.

Per ciò che riflette la disciplina dei detenuti, il Comandante, Capoguardia o Caposorvegliante deve:

a) far perquisire, possibilmente alla sua presenza, i detenuti ogni qual volta entrano od escono dallo Stabilimento, e sempre quando lo giudichi opportuno, prescrivendo quelle cautele che per l'osservanza della disciplina e per la sicurezza dello Stabilimento ravvisi convenienti;

b) custodire le chiavi dello Stabilimento e, durante la notte, anche quelle degli ingressi principali;

c) sorvegliare l'introduzione nello Stabilimento di quanto proviene dall'esterno, disponendo all'uopo speciali visite e intervenendovi, ove occorra, egli stesso;

d) visitare, quanto più di sovente è possibile, tutti i detenuti, per udire i reclami che gli fossero fatti, che egli deve, senza indugio, portare a conoscenza dell'Autorità dirigente;

e) vegliare che si proceda, entro le ventiquattro ore, a cinque visite almeno in tutti i locali dello Stabilimento, mutandone sempre l'ora, ma in modo che tra ciascuna di esse passi un intervallo non mai più lungo di cinque ore; avvertire che siano accuratamente battute le inferriate, e che di tutte queste visite sia presa nota in uno speciale registro;

f) eseguire personalmente non meno di due delle indicate cinque visite, una delle quali nella notte, e aver cura che le altre siano fatte da uno dei graduati, per accertarsi delle buone condizioni delle serrature, dei cancelli, delle inferriate e dei muri interni ed esterni;

g) invigilare perchè da tutti gli Agenti si eseguiscano con esattezza le disposizioni dei Regolamenti e quelle date dalle competenti Autorità, essendo egli responsabile dei rifiuti, delle negligenze, dei ritardi che si possono verificare nel servizio e che non siano stati da lui immediatamente denunziati;

h) accertarsi che i permessi di colloquio ai detenuti siano sempre muniti del visto dell'Autorità competente, ed invigilare affinchè i colloqui stessi avvengano sotto l'osservanza delle cautele stabilite;

i) sorvegliare che i visitatori non cerchino, eludendo la vigilanza, di passare oggetti di qualsivoglia natura ai detenuti, e far sospendere, quando lo reputi necessario, le visite ed i colloqui;

l) invigilare affinchè nessuno scritto venga consegnato ai detenuti, o da essi mandato fuori dello Stabilimento, se prima non sia stato letto e munito del visto delle competenti Autorità;

m) far eseguire sotto la sua responsabilità al mattino dopo la sveglia, e la sera prima del riposo, l'accertamento del numero dei detenuti, per assicurarsi che tutti si trovino al loro posto; controllare di frequente egli stesso tale operazione rilasciandone dichiarazione su apposito registro;

n) eseguire tutti gli ordini dell'Autorità giudiziaria circa la segregazione degli inquisiti durante il periodo istruttorio;

o) studiare il carattere morale, le tendenze, le abitudini dei singoli detenuti e procurarsi la cognizione di quanto avvenga o si prepari nello Stabilimento, specialmente per opera dei più turbolenti, ed informarne l'Autorità dirigente.

Art. 205.
Rapporto giornaliero all' Autorità giudiziaria.

Il Comandante o Capoguardia addetto ad un Carcere giudiziario manda ogni mattina al Procuratore del Re la Tabella del movimento dei detenuti, prescritta dal Regolamento carcerario.

Fa presentare ogni mattina nell'ufficio del Pubblico Ministero o del Giudice istruttore, e, nei luoghi che non sono sede di Tribunale, alla Pretura, un Agente di custodia, scelto dall'Autorità dirigente, per riceverne gli ordini ed aver comunicazione di tutti i mutamenti che possono essere occorsi nella situazione giuridica dei detenuti esistenti nel Carcere, nonchè di tutte le altre notizie necessarie per l'esatta tenuta dei registri indicati nel Regolamento suddetto.

Si presenta egli stesso quando ciò venga richiesto dall'Autorità giudiziaria.

Art. 206.
Denunzia delle morti dei detenuti.

Avvenendo la morte di qualche detenuto, il Comandante, Capoguardia o Caposorvegliante ne informa immediatamente l'Autorità dirigente, e, se trattasi di inquisiti, anche la competente Autorità giudiziaria; ne fa poi regolare denunzia all'Ufficio dello stato civile, nei modi determinati dalla legge; ed, ove si tratti di un detenuto morto nelle Carceri giudiziarie, eseguisce le occorrenti annotazioni nella matricola.

Art. 207.
Avviso all'Autorità giudiziaria dei detenuti che non possono presentarsi in giudizio.

Nel caso che qualche inquisito non possa per infermità presentarsi in giudizio, il Comandante o Capoguardia ha l'obbligo d'informarne a tempo debito l'Ufficio del Pubblico Ministero, e, nei luoghi che non sono sede di Tribunale, il Pretore.

Art. 208.
Vigilanza sui detenuti che devono essere tradotti.

Il Comandante, Capoguardia o Caposorvegliante deve invigilare che nessun detenuto sia posto in viaggio di traduzione con abiti laceri o indecenti, e senza essere preventivamente visitato dal Medico-chirurgo.

Egli non può ritardare, per qualsiasi causa, meno quella di malattia regolarmente certificata, i trasferimenti disposti dalle competenti Autorità.

Art. 209.
Richiesta della forza pubblica.

Negli Stabilimenti presso ai quali non è preposta una Direzione,

il Comandante, il Capoguardia, il Caposorvegliante, o chi ne fa le veci, può, in caso di urgenza, richiedere al Capoposto della guardia esterna il sussidio della forza militare, facendone subito rapporto alle Autorità amministrativa e giudiziaria.

Art. 210.

Vigilanza sulla pulizia dei detenuti.

Il Comandante, Capoguardia o Caposorvegliante cura la pulizia dei locali e la nettezza dei detenuti, dei loro oggetti e degli abiti che indossano, appartengano questi alla Amministrazione o siano di loro personale proprietà.

Art. 211.

Proposta dei detenuti da destinarsi ai servizi interni.

Il Comandante, Capoguardia o Caposorvegliante propone al Direttore i detenuti da destinare ai servizi interni dello Stabilimento, ed esercita su di essi la necessaria vigilanza per accertarsi che vengano regolarmente eseguite le operazioni di pulizia e di igiene, prescritte dai Regolamenti o richieste dal Medico-chirurgo.

Art. 212.

Attribuzioni speciali del Comandante o Capoguardia nelle Carceri giudiziarie.

Il Comandante o Capoguardia nelle Carceri giudiziarie deve conservare scrupolosamente e in ordine i documenti e gli atti relativi all'ingresso ed all'uscita dei detenuti dal Carcere. Egli deve altresì tenere al corrente i seguenti registri:

a) matricola prescritta dal Codice di procedura penale pei detenuti entrati e usciti, e relativa rubrica alfabetica, con la indicazione della sezione, camera o cella cui essi furono assegnati;

b) registro del denaro posseduto dai detenuti o che a loro favore venga depositato durante la prigionia;

c) registro degli oggetti di valore, di vestiario ed altri portati dai detenuti nel Carcere e che debbono essere loro riconsegnati;

d) rubrica distinta dei permessi di colloquio dati ai detenuti per ordine dell'Autorità giudiziaria e di quella amministrativa;

e) registro degli oggetti erariali dati in uso ai detenuti;

f) registri dei rapporti sul personale e sui servizi dello Stabilimento;

g) registro delle punizioni inflitte agli Agenti di custodia;

h) registro delle punizioni inflitte ai detenuti;

i) registro delle visite e perquisizioni fatte nello Stabilimento;

l) registro di permanenza in Carcere dei giudicabili;

m) registro della scadenza delle pene pei condannati.

Art. 213.

Attribuzioni speciali del Comandante, Capoguardia o Caposorvegliante negli Stabilimenti penali.

Negli Stabilimenti e nelle Sezioni penali il Comandante, Capoguardia o Caposorvegliante tiene i soli registri indicati alle lettere *b, f, i* dell'articolo precedente.

Art. 214.

Altre incombenze del Comandante, Capoguardia o Caposorvegliante.

Oltre all'adempimento degli speciali doveri inerenti al suo grado, il Comandante, Capoguardia o Caposorvegliante adempie tutte le altre incombenze che nell'interesse del servizio gli sono affidate dall'Autorità dirigente.

CAPO II.

Sottocapoguardia o Sottocaposorvegliante

Art. 215.

Attribuzioni del Sottocapoguardia o Sottocaposorvegliante.

Il Sottocapoguardia o Sottocaposorvegliante è destinato a supplire il Comandante, Capoguardia o Caposorvegliante in ogni caso di assenza o di impedimento di lui, e a coadiuvarlo nel servizio, ricevendo e trasmettendo i suoi ordini e sorvegliandone la regolare esecuzione.

Oltre alle speciali incombenze impostegli dal Regolamento, egli eseguisce tutte quelle altre che dall'Autorità dirigente, dal Comandante, dal Capoguardia o dal Caposorvegliante gli sono affidate nell'interesse del servizio.

Ove più Sottocapi siano addetti ad uno Stabilimento, il più anziano di essi surroga il Capoguardia o Caposorvegliante in caso di assenza o di impedimento. Il reparto del servizio fra i medesimi viene determinato dall'Autorità dirigente, su proposta del Capoguardia.

CAPO III.

Appuntati

Art. 216.

Attribuzioni degli Appuntati.

Gli Appuntati sostituiscono i Sottocapiguardia o i Sottocapisorveglianti nei casi di assenza o di impedimento.

Ai posti di portinaio e magazziniere e a quelli per la sorveglianza della infermeria e per la distribuzione del sopravitto, sono di preferenza destinati gli Appuntati, su proposta del Comandante, del Capoguardia o del Caposorvegliante.

Art. 217.

Servizio d'infermeria.

L'Agente addetto al servizio d'infermeria deve:

a) tenere le note e i registri che gli sono prescritti; assistere, se richiesto, alle visite dei Sanitari, ricevere i loro ordini e curarne la regolare esecuzione;

b) vegliare sui detenuti infermieri affinchè abbiano la debita cura dei malati, li aiutino con carità, non distraggano o convertano a proprio uso cibi e bevande ai medesimi destinati, perchè di cibi e bevande non si faccia traffico o cessione, e nulla s'introduca nell'infermeria senza autorizzazione del Medico-chirurgo;

c) curare che i detenuti infermi, sottoposti alla segregazione cellulare continua, non abbiano relazione tra loro, o con altri detenuti;

d) badare alla nettezza dei locali dell'infermeria, degli effetti di biancheria e di qualsiasi altro oggetto in uso presso i detenuti ammalati;

e) vegliare alla buona conservazione degli oggetti di vestiario di cui i detenuti si spogliano entrando nell'infermeria per riprenderli il giorno della loro uscita.

Art. 218.

Servizio del portinaio.

L'Agente addetto all'ufficio di portinaio ha l'incarico e la responsabilità della custodia della porta d'accesso all'interno dello Stabilimento.

Egli non deve mai abbandonare le chiavi affidategli, nè consegnarle ad altri, o allontanarsi dalla camera che gli è destinata, senza il permesso del Comandante, Capoguardia o Caposorvegliante, e senza essere regolarmente surrogato.

Egli deve inoltre:

a) vietare che entrino nello Stabilimento persone non munite di permesso rilasciato dalle competenti Autorità, eccezione fatta pel personale addetto allo Stabilimento medesimo, e per quelle altre persone alle quali dal Regolamento carcerario è consentito l'accesso;

b) visitare senza eccezione alcuna tutti i pacchi, involti e oggetti di qualsiasi specie che sono introdotti nello Stabilimento o che ne escono;

c) perquisire, quando ne riceva l'ordine dall'Autorità dirigente, o, in caso di urgenza dal Comandante, Capoguardia o Caposorvegliante, gli Agenti, gl'Inservienti, i Capi d'arte liberi, gli appaltatori ed i loro commessi, tanto all'entrata quanto all'uscita;

d) sospendere l'entrata o l'uscita a quelli fra gli individui indicati nella lettera precedente che abbiano commesso qualche infrazione alla consegna ricevuta, informandone immediatamente il Comandante, Capoguardia o Caposorvegliante il quale dovrà darne pronto avviso all'Autorità dirigente;

e) fare accompagnare all'Ufficio del Comandante, Capoguardia o Caposorvegliante, le persone che debbono conferire con lui.

o che siano munite di permesso di colloquio coi detenuti, o portino per essi lettere, oggetti, involti e cose simili;

f) tenere il registro nel quale devono essere esattamente notati, giorno per giorno, i generi, le materie prime, le macchine, gli attrezzi, i manufatti, ecc., che escono dallo Stabilimento o che vi entrano, di pertinenza del Governo o di privati; custodire i relativi permessi di uscita rilasciati dalla Direzione, per consegnarli al Direttore unitamente al detto registro e riportarne il visto;

g) non permettere ad estranei, o ad Agenti, di fermarsi nella sua stanza senza ordini superiori;

h) invigilare affinchè gli Agenti di custodia, salva l'eccezione fatta coll'articolo 86, non escano dallo Stabilimento se non in perfetta tenuta, nè si assentino senza permesso scritto della Autorità dirigente, eccetto che nei giorni e nelle ore stabilite per l'uscita ordinaria; e prender nota in uno speciale registro delle ore in cui escono e rientrano, per farne giornalmente rapporto al Comandante, Capoguardia o Caposorvegliante;

i) usare modi urbani e riservati colle famiglie appartenenti ai detenuti, e colle altre persone che accedono allo Stabilimento;

l) uniformarsi alle disposizioni dell'Autorità dirigente per quanto riguarda la consegna delle chiavi al Comandante, al Capoguardia o al Caposorvegliante, e gli altri obblighi che gli sono imposti.

Art. 219.

Servizio dei magazzini.

L'Agente addetto ai magazzini dipende specialmente dal Contabile e ha il dovere di eseguire gli incarichi che questi gli affida sotto l'autorità del Direttore.

Art. 220.

Servizio delle scritturazioni del sopravitto.

L'Agente preposto alla tenuta delle scritturazioni che riguardano le richieste, la distribuzione e la contabilità del sopravitto, deve invigilare che le richieste siano sempre nei limiti stabiliti, che ai detenuti vengano effettivamente dati gli alimenti e le bevande loro consentiti, e che nessuno abuso si commetta in tale servizio.

Art. 221.

Vigilanza sul sopravitto.

L'Agente di cui nel precedente articolo ha pure l'obbligo di vegliare sulla qualità dei generi di sopravitto che si distribuiscono ai detenuti, e di informare l'Autorità dirigente, per mezzo del Comandante, Capoguardia o Caposorvegliante, di qualsiasi irregolarità che venga da lui notata, e di ogni reclamo fatto su questo servizio.

Art. 222.

Servizio di ronda.

Gli Appuntati od Agenti anziani che sono destinati al servizio di ronda durante la notte nello interno dello Stabilimento, assumono di regola le funzioni di Capoposto o di Caporonda.

Art. 223.

Esenzioni dal servizio notturno.

Sono in via ordinaria esenti da questo servizio il portinaio e l'Agente addetto alla sorveglianza della infermeria.

Art. 224.

Sostituzione degli Appuntati.

In mancanza di Appuntati, i servizi ai medesimi attribuiti vengono disimpegnati da altri Agenti, fra i più anziani e provetti, e di ottima condotta, che abbiano l'attitudine e i requisiti necessari.

CAPO IV.

Guardie o Sorveglianti scritturali

Art. 225.

Guardie o Sorveglianti scritturali.

Dove le necessità del servizio lo richiedano, possono essere addetti agli Uffici di segreteria, di computisteria e del Comandante o Capoguardia, degli Agenti scritturali, a scegliersi secondo la disposizione dell'articolo 7.

Gli Agenti incaricati di tale ufficio possono essere dispensati dal servizio notturno solamente quando ciò venga richiesto dalla natura delle incombenze loro affidate, o sia messo dall'Autorità dirigente all'ordine del giorno.

Essi godono delle ore di uscita concesse a tutti gli altri Agenti, e quando non vengono adoperati per tutta la durata dell'orario d'ufficio, disimpegnano nelle ore libere quei servizi che il Direttore creda di affidar loro.

Art. 226.

Dovere degli Agenti scritturali di non palesare gli affari di ufficio.

Le Guardie e i Sorveglianti scritturali hanno stretto obbligo di non palesare a graduati, Agenti, detenuti o estranei, quanto si riferisce alla trattazione degli affari di ufficio.

Nel caso di infrazione a quest'obbligo, il colpevole, senza pregiudizio delle punizioni disciplinari, è immediatamente rimosso dal posto, nè vi può essere più riammesso.

CAPO V.

Guardie o Sorveglianti addetti a servizi speciali

Art. 227.

Agenti addetti a servizi speciali.

Le proposte per l'assegnazione delle Guardie o dei Sorveglianti, ad uno dei posti o servizi speciali, indicati negli articoli 5 e 6 (Guardie a cavallo, Barcaiuoli, Farmacisti, Assistenti, Capi d'arte, Telegrafisti), sono dalle singole Direzioni rivolte per mezzo delle Prefetture al Ministero dell'Interno, unitamente alle informazioni e ai documenti relativi.

Le attribuzioni e i doveri degli Agenti addetti a tali servizi sono determinati dalle Direzioni da cui essi dipendono.

Gli Agenti suddetti non hanno l'obbligo del servizio notturno, se non nel caso che questo sia dipendente dagli speciali incarichi loro affidati.

CAPO VI.

Servizio degli Agenti di custodia

Art. 228

Dipendenza degli Agenti di custodia.

Gli Agenti di custodia sono alla immediata dipendenza dell'Autorità dirigente o di chi la rappresenta e dei graduati del Corpo, e devono eseguire gli ordini che ne ricevono.

Art. 229.

Rapporti.

Terminato il servizio a cui vennero destinati, gli Agenti di custodia fanno il loro rapporto sulle infrazioni disciplinari, quando ve ne siano state.

Questo rapporto viene da essi scritto sullo speciale registro ed è rimesso al Comandante, Capoguardia o Caposorvegliante.

Gli Agenti di custodia sono tenuti a fare immediatamente rapporto, anche verbale, di ogni caso urgente o straordinario.

Art. 230.

Obblighi degli Agenti.

Gli Agenti di custodia devono in special modo:

a) sodisfare puntualmente tutti gli obblighi ad essi imposti non solo dai Regolamenti, ma anche dalle disposizioni dell'Autorità dirigente e di quella giudiziaria, secondo la rispettiva loro competenza;

b) invigilare, nell'interno dello Stabilimento, sugli Appaltatori, sui loro rappresentanti e commessi, sui Capi d'arte ecc. affinchè nessuno contravvenga alle discipline stabilite;

c) conservare attentamente tutte le chiavi dei locali ricevute ogni mattina dal Comandante, Capoguardia o Caposorvegliante pel disimpegno dei varî servizi loro affidati, e riconsegnargliele dopo che questi siano adempiuti;

d) custodire e sorvegliare costantemente i detenuti, sia che trovinsi nelle celle, in camere comuni, nei laboratorî, nelle scuole, alla cappella, ai parlatorî, alla passeggiata e altrove, accompagnandoli sempre in ogni movimento che loro occorra di compiere, e invigilando affinchè, specialmente pei detenuti soggetti alla segregazione cellulare continua o privi di colloquio, nessuna comunicazione avvenga che non sia consentita dai Regolamenti;

e) eseguire le ronde prescritte e fare immediatamente rapporto al Comandante, Capoguardia o Caposorvegliante di ogni fatto che, durante il servizio diurno e notturno, essi avvertano o

venga a loro cognizione, e che possa, in qualsiasi modo, interessare l'osservanza delle discipline stabilite o riguardare l'ordine e la sicurezza dello Stabilimento;

f) invigilare perchè dai detenuti si osservino le prescrizioni di ordine e di pulizia che li riguardano, trattandoli sempre con umanità, ma con giustizia e fermezza, e non tenendo mai con essi discorsi che da ragioni di servizio non sieno richiesti o giustificati;

g) perquisire attentamente i detenuti all'ingresso nello Stabilimento e all'uscita, ogni qual volta si recano alle udienze e ai colloqui o ne ritornano, entrano nei laboratorî, nella scuola, nelle celle di punizione o ne escono, nonchè ogni qualvolta sia loro ordinato dai superiori;

h) sorvegliare attentamente affinchè i detenuti ammessi al lavoro in cella o nelle officine vi attendano regolarmente, non deteriorino, disperdano, distruggano o si approprino le materie prime o lavorate e gli utensili loro affidati;

i) verificare giornalmente, alla cessazione del lavoro, il numero e la specie degli utensili consegnati ai detenuti, per accertarsi che niuno ne sia stato disperso o sottratto, denunziando, ove occorra, l'autore della dispersione o della sottrazione;

l) scortare i condannati che vanno a lavorare all'aperto, ed usare le maggiori possibili precauzioni per impedire discorsi o relazioni tra essi e gli estranei e per prevenire colpi di mano, evasioni ecc.;

m) tenere la caserma in ordine perfetto e colle sole suppellettili stabilite dal Regolamento.

Art 231.
Divieto d'infliggere punizioni.

In nessun caso gli Agenti di custodia possono infliggere punizioni ai detenuti ed usar loro maltrattamenti.

Art. 232.
Abbandono del servizio comandato.

Nessun Agente può abbandonare il servizio cui sia stato destinato, prima di essere surrogato; e non può venirne distolto se non dal Capoguardia o da chi ne faccia temporaneamente le veci, o dall'Autorità dirigente.

Art. 233.
Quando gli Agenti possono portare armi.

Gli Agenti di custodia in servizio nell'interno degli Stabilimenti non possono portare armi, se non nei casi in cui venga ordinato dall'Autorità dirigente.

Gli Agenti addetti alla sorveglianza dei condannati lavoranti all'aperto cingono sempre la sciabola e portano le armi cariche.

Art. 234.
Servizio negli Stabilimenti e nelle Sezioni per donne.

Negli Stabilimenti e nelle Sezioni per donne il servizio degli Agenti di custodia è limitato alla vigilanza esterna; perciò nessuno di essi può introdursi nei locali occupati dalle detenute, se non accompagnato da una Suora o da una Guardiana, e per prestare braccio forte.

Art. 235
Servizio di custodia esterna degli Stabilimenti.

Negli Stabilimenti in cui la custodia esterna è affidata agli Agenti, anzichè alla forza militare, questi montano in sentinella armati di fucile, e fanno per turno il servizio necessario.

Tanto nel montare, che nello smontare dal servizio, le sentinelle sono accompagnate dal Capoposto o da un Appuntato.

Le sentinelle rendono gli onori ai personaggi e funzionari indicati nell'articolo 150.

Il Capoposto dà le istruzioni necessarie, conforme alle consegne scritte dalla Direzione; verifica lo stato delle armi; e se l'Agente non sia al caso di prestare un buon servizio, lo sostituisce con altro, riferendone al proprio superiore.

Art. 236.
Doveri delle sentinelle — Sorveglianza su di esse.

L'Agente di sentinella non può mettersi a sedere, nè trattenersi a colloquio con chicchessia, e deve dare l'allarme nei casi di tentativi di evasione, d'incendî o di ribellione da parte dei detenuti.

Il Capoposto è obbligato a sorvegliare di giorno e di notte gli Agenti di sentinella, onde non si allontanino dai loro posti o manchino in altro modo alla consegna o ai loro doveri.

Art. 237.
Uso delle armi.

Ove occorra di sedare una ribellione, di difendere sè, i compagni o i superiori, di disarmare detenuti che non abbiano ubbidito alla prima intimazione, possono gli Agenti di custodia fare uso anche delle armi, ma sempre in obbedienza a chiari e precisi ordini ricevuti dai superiori, e non di proprio arbitrio, a meno che non si tratti di servizi esterni all'aperto e della difesa della vita minacciata da aggressioni improvvise e violente.

Art. 238.
Responsabilità degli Agenti.

Gli Agenti di custodia sono responsabili delle infrazioni ai Regolamenti commesse dai detenuti, nonchè dei guasti e danni da questi arrecati alle vestimenta, agli oggetti di corredo e di biancheria e in genere al materiale mobile esistente nello Stabilimento, o al fabbricato, quando non li abbiano impediti, o, avendone cognizione, non ne abbiano fatto immediato rapporto al Comandante, Capoguardia o Caposorvegliante.

La stessa responsabilità spetta ai graduati se non rendono conto immediato ai superiori dei guasti e danni noti ad essi direttamente o riferiti loro dagli Agenti di custodia.

Art. 239.
Orario del servizio.

Le Autorità dirigenti, sentito il Comandante o il Capoguardia, stabiliscono l'orario pel servizio degli Agenti di custodia.

I segnali dell'orario sono dati con squilli di tromba, o mediante tocchi di campana.

Capo VII
Guardiane

Art. 240.
Dipendenza delle Guardiane.

Le Guardiane sono poste all'immediata dipendenza delle Suore, e in mancanza di queste, del Comandante o del Capoguardia.

Art 241.
Attribuzioni e doveri delle Guardiane.

Le funzioni delle Guardiane sono identiche a quelle esercitate dagli Agenti di custodia negli Stabilimenti per maschi. Sono loro comuni le disposizioni dei precedenti articoli dal 225 al 238, in quanto sieno applicabili.

I rapporti che le Guardiane devono fare sul servizio loro comandato, possono essere anche verbali.

Disposizioni transitorie

Art. 242.
Nomine e passaggi di stipendio.

Con le norme ordinarie che regolano l'anzianità degli impiegati dello Stato, ed osservate le disposizioni stabilite dal presente Regolamento, si procederà, in base al ruolo degli Agenti attualmente in servizio, alle nomine ed ai passaggi di stipendio secondo l'organico allegato alla Legge 3 luglio 1904, n. 318.

Art. 243.
Ferme e rafferme in corso — Diritti acquisiti.

L'attuazione delle nuove norme non pregiudica le ferme e le rafferme contratte dai graduati e dalle Guardie ora in servizio, le quali restano in vigore fino alla scadenza, nè menoma i diritti acquisiti dagli Agenti attualmente in servizio

Se all'attuazione dell'organico il numero delle Guardie in servizio ecceda quello stabilito dal ruolo, gli Agenti in soprannumero verranno egualmente ammessi nel ruolo stesso, e alla derivante maggiore spesa si sopperirà colle economie che risultano dalle vacanze di posti in atto esistenti nei gradi superiori, da coprirsi poi gradatamente a misura che il numero di dette Guardie andrà pareggiandosi.

Art. 244

Sono abrogate tutte le disposizioni anteriori contrarie al presente Regolamento

Roma, addì 15 settembre 1904.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro dell'Interno.
GIOLITTI.

TABELLA A.
Articolo 8 del Regolamento.

Ruolo organico del Corpo degli Agenti di custodia degli Stabilimenti carcerari.

GRADI	Classi	Numero dei posti per grado	Numero dei posti per classe	Stipendio annuo individuale	Stipendio annuo per classe	Totale spesa per grado
Comandanti	—	25	—	1,800	45,000	45,000
Capiguardia e Capisorveglianti	—	250	—	1,500	375,000	375,000
Sottocapiguardia e Sottocapisorveglianti	1ª	300	156	1,300	202,800	375,600
	2ª		144	1,200	172,800	
Appuntati	—	250	—	1,150	287,500	287,500
Guardie e Sorveglianti	—	4159	—	1,100	4,574,900	4,574,900
Allievi	—	200	—	750	150,000	150,000
	N.	5184			Totale L.	5,808,000

I Capiguardia possono ottenere un aumento di cento lire dopo trascorsi cinque anni collo stipendio di L. 1500 senza aver conseguito la promozione a Comandante e altre cento lire dopo un secondo quinquennio.

Roma, addì 15 settembre 1904.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro dell'Interno
GIOLITTI.

TABELLA B.
Articolo 11 del Regolamento.

Vestiario e corredo dei Sorveglianti.

OGGETTI DI — Vestiario: QUALITÀ	Quantità	Durata	OGGETTI DI — Corredo: QUALITÀ	Quantità	Durata	DISTINTIVI	ANNOTAZIONI
Soprabito di panno turchino scuro a foggia borghese con colletto rovesciato, ad un sol petto, con 6 bottoni di osso nero, e falde lunghe fino a 5 centimetri sopra il ginocchio	1	Anni 2	Uguale a quello stabilito dalla Tabella *C*.			I distintivi di merito per gli Appuntati e quelli pei berretti dei Capi e Sottocapisorveglianti sono identici a quelli stabiliti per gli Agenti di custodia nella Tabella *E*.	Ai Sorveglianti spettano gli oggetti letterecci e arredi stabiliti dalla Tabella *F*.
Calzoni dello stesso panno	1	» 1					
Berretto id. con fascia riportata alla base, con visiera e soggolo di cuoio e stemma di metallo bianco	1	» 1					
Cravatta a sciarpa di seta nera nell'inverno e di tessuto bianco di cotone a spiga nell'estate	2	» 1					
Giubba diritta a forma di sacchetto, di tela olonetta color bronzo, con colletto rovesciato, ad un sol petto, con 7 bottoni di osso di colore scuro, lunga fino a 15 centimetri sopra al ginocchio	2	» 2					
Calzoni della medesima stoffa	2	» 1					

Roma, addì 15 settembre 1904.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro dell'Interno
GIOLITTI.

TABELLA **C.**
Articoli 21 e 44 del Regolamento.

Vestiario degli Allievi Agenti di custodia.

OGGETTI DI						
Vestiario			**Corredo**			*ANNOTAZIONI*
QUALITÀ	Quantità	Durata	QUALITÀ	Quantità	Durata	
Giubba di panno bigio chiaro a due petti, con due file di 8 bottoni di metallo bianco bombati, bavero rovesciato, paramani a punta e spalline dello stesso panno; filettatura di panno turchino chiaro eccetto che sul davanti	1	Anni 1	Camicie di tela cotone	3	Anni 2	Gli Allievi nella Scuola d'istruzione teorico-pratica portano una ***S*** ricamata in lana rossa sulla parte superiore della manica sinistra. Agli Allievi è distribuito l'armamento stabilito per gli Agenti di custodia dalla Tabella ***E***.
Calzoni dello stesso panno, con filetto di panno turchino chiaro dell'altezza di cinque millimetri	1	» 1	Mutande	3	» 2	
Cappotto dello stesso panno a due petti, con due file di 6 bottoni di metallo bianco bombati, bavero rovesciato, spalline dello stesso panno e filettatura simile alla giubba	1	» 4	Calze di cotone	3	» 1	
Kepy di panno turchino scuro con imperiale verniciato, visiera, soggolo e fascia alta tre centimetri di cuoio verniciato, adorno su tre lati ed orlato di un cordoncino di lana turchina chiara, con occhielli ai due lati, coccarda nazionale, stemma in metallo bianco e nappa di lana turchina chiara	1	» 6	Scarpe di vacchetta	1	Mesi 6	
Berretto di panno turchino scuro con fascia dello stesso panno alla base, filettatura di panno turchino chiaro, soggolo e visiera di cuoio lucido e stemma in metallo bianco	1	» 1	Spazzola per abiti	1	Anni 2	
Cravatta a sciarpa di tessuto a spiga in cotone bianco	2	» 1	Id. per testa	1	» 2	
Giubba di tela olonina color bronzo chiaro della medesima forma di quella di panno, senza filettatura, con due file di 8 bottoni di osso bianco	2	» 1	Stecca in legno per lustrare bottoni	1	» 2	
Calzoni della stessa stoffa senza filettatura	2	» 1	Cassetta di legno-noce ferrata	1	» 10	
Guanti bianchi di cotone a maglia	1	Mesi 6				

Roma, addì 15 settembre 1901.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro dell'Interno.
GIOLITTI.

TABELLA **D.**
Articolo 78 del Regolamento.

Qualità e quantità dei generi per la mensa degli Agenti di custodia.

MINESTRE			PIETANZE	*ANNOTAZIONI*
	Generi	Quantità grammi		
Minestre al brodo di carne, o condite con lardo, burro, grascia od olio	Pane	150	È obbligatoria, almeno tre volte la settimana, la pietanza di carne lessa, per la quale si dovranno impiegare gr. 250 di carne di bue coll'osso. Le altre pietanze saranno stabilite dalle singole Direzioni, a seconda delle stagioni e delle località, dovendo ogni Agente ricevere giornalmente almeno una minestra ed una pietanza.	Si debbono distribuire giornalmente agli Agenti di custodia gr. 500 di pane bianco e mezzo litro di vino. ——— Per le minestre e pietanze s'impiegherà la necessaria quantità di sale a giudizio delle Direzioni. Similmente queste ultime stabiliranno i condimenti che dovranno essere adoperati per le minestre che non sono al brodo di carne e per le pietanze.
	Erbaggi	90		
	Riso	90		
	Erbaggi o patate	185		
	Pasta fine	75		
	Erbaggi o patate	185		
	Riso	100		
	Legumi secchi	80		
	Pasta fine	85		
	Legumi secchi	80		
	Riso	100		
	Legumi freschi	120		
	Pasta fine	85		
	Legumi freschi	120		
	Pasta fine asciutta	[illegible]		
	Riso asciutto	220		

Roma, addì 15 settembre 1901

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro dell'Interno
GIOLITTI.

TABELLA E.
Articoli 86, 105 e 119 del Regolamento.

Vestiario e armamento per gli Agenti di custodia.

OGGETTI DI						DISTINTIVI	Armamento e accessorî provveduti dall'Amministrazione per gli		ANNOTAZIONI
Vestiario			Corredo						
QUALITÀ	Quantità	Durata	QUALITÀ	Quantità	Durata		Agenti a piedi	Agenti a cavallo	
Tenuta ordinaria. Uguale a quella degli Allievi (vedi Tabella *C*).			Come agli Allievi (vedi Tabella *C*).			*Appuntato.* Galloncino di lana bianca alto 5 millimetri sul paramano della giubba e del cappotto. *Sottocapo.* Fregio sulle maniche della giubba e del cappotto, di spighetta intrecciata di seta bianca e turchina chiara, spalline di cordone simile, in luogo di quelle di panno. *Capoguardia.* Fregio come sopra in spighetta intrecciata d'argento e seta turchina. Spalline di cordone simile, in luogo di quelle di panno. *Comandante.* Fregio come sopra in spighetta d'argento. Spalline di cordone simile, in luogo di quelle di panno. I Sottocapi, i Capiguardia e i Comandanti, portano nella parte superiore del berretto ed in quella superiore del kepy un giro di spighetta simile a quella delle maniche della giubba e del cappotto. La nappa e i cordoncini del kepy, i cordoni per controspalline per la tenuta ordinaria in luogo delle spalline di panno, i nodi per spalline e le dragone per le sciabole sono rispettivamente di seta turchina chiara con fili di seta bianca pei Sottocapi, con fili d'argento pei Capiguardia e completamente di argento pei Comandanti. Lo stemma del berretto per i Capiguardia e Comandanti, anzichè in metallo è ricamato in argento. *Distintivi di merito.* Galloncino d'argento, alto 5 millimetri, da fissarsi alla metà della parte superiore della manica sinistra.	Moschetto Wetterly o Remington con daga o sciabola baionetta. Sciabola lunga da Sottoufficiale per Sottocapi e Capiguardia; da Ufficiale con impugnatura senza guardia pei Comandanti. Giberna di cuoio lucido nero. Cinghie per moschetto di cuoio naturale. Cinturino con borsa di cuoio nero. I cinturini per Sottocapi, Capiguardia e Comandanti, sono di cuoio lucido trapuntati di seta turchina chiara.	Moschetto Remington. Sciabola di cavalleria di piccolo modello e cinturino relativo di cuoio nero. Sella completa. Testiera per cavallo. Pettorale. Briglie. Morso. Filetto e accessorî. Correggie reggicappotto a due fibbie. Coperta di lana bigia. Bisaccia di lana per sella. Gualdrappa di panno bigio orlata di turchino chiaro. Speroni. Rivoltella d'ordinanza con fondina di cuoio da fissarsi al cinturino. N. 2 grembiuli di rigatino per la pulizia. Striglia. Spazzola. Un paio ginocchielli. Spugna. Pettine di ferro. Forbici.	Per gli Agenti a cavallo il cappotto deve essere sufficientemente largo per poter col medesimo riparare anche il cavallo. I calzoni devono essere muniti di sottopiedi a fibbie ed avere gambali di cuoio. Gli Agenti a cavallo potranno fare uso di cappotto impermeabile secondo il modello stabilito, a carico del loro fondo di massa.
Tenuta festiva. Giubba di panno turchino scuro a due petti, con due file di 8 bottoni di metallo bianco bombati, bavero rovesciato, paramani a punta e spalline dello stesso panno, con filettatura di panno turchino chiaro, meno che sul davanti	1	Anni 2							
Calzoni di panno grigio chiaro, con filettatura di panno turchino chiaro dell'altezza di 5 millimetri. . . .	1	» 2							
Kepy, cravatta e guanti, come per la tenuta ordinaria.									

Roma, addì 15 settembre 1904.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro dell' Interno
GIOLITTI.

TABELLA F.
Articoli 110 e 113 del Regolamento.

Oggetti lettereeci ed arredi spettanti agli Agenti accasermati ed ai graduati che godono l'alloggio in natura.

OGGETTI	Quantità
Fondo da letto (1)	1
Saccone di tela canapina riempito di chilogr. 20 di foglie di grano turco o di paglia secondo la località	1
Materasso composto di chilogr. 10 di lana di 2a qualità entro guscio di tela canapina	1
Capezzale composto di chilogr. 1 id. id.	1
Guanciale id. id. id.	1
Coperta di lana	(2)
Copriletto di traliccio in cotone	1
Lenzuola di tela canapina	2
Foderetta id.	1
Asciugatoio id.	1
Tavolo da notte di legno dolce verniciato	1
Catino e portacatino	1
Mesciacqua	1
Vaso fecale	1
Panchetto in legno o seggiola	1
Attaccapanni	1

ANNOTAZIONI (*)

(1) Conforme al modello stabilito.
(2) Una o più, a seconda del clima.
N. B. I graduati che ricevono l'alloggio in natura ed abbiano famiglia, saranno provveduti per ciascuno dei componenti di essa degli oggetti indicati nella presente, quando si componga della moglie e di due figli.
Nei casi in cui un graduato abbia un maggior numero di figliuoli, l'Autorità dirigente stabilirà quali fra gli oggetti indicati debba egli ricevere in quantità superiore a quelle stabilite, tenendo conto delle sue condizioni di famiglia e dell'età dei figli.
I graduati sono sempre responsabili della buona conservazione degli oggetti che ricevono in consegna, e che saranno tenuti a riconsegnare, quando occorra, mediante verbale.

(*) S'intende che per gli oggetti di biancheria dovrà esservi, nei magazzini, una scorta sufficiente pei cambi — e che i graduati i quali ricevono l'alloggio in natura ed abbiano famiglia dovranno avere il doppio degli articoli di biancheria.

Roma, addì 15 settembre 1904.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro dell'Interno
GIOLITTI.

TABELLA G.
Articolo 130 del Regolamento.

Tabella dimostrativa della qualità e quantità dei generi componenti le razioni del vitto dietetico per gli Agenti di custodia.

Num. d'ordine	TRATTAMENTO	Numero delle razioni	ALIMENTI di cui si compongono i trattamenti	GENERI di cui si compongono gli alimenti	Quantità	ALIMENTI STRAORDINARI
1	Dieta assoluta	Indeterminato	Brodi di carne	Carne di bue kg.	0,250	Pasta asciutta al burro. Riso al burro. Latte. Caffè. Uova. Carne arrosto. Erbaggi. Aranci e limoni. Vino marsala.
2	Dieta non assoluta	2	Minestra al brodo di carne	Id.	0,250	
				Riso o pasta o pane o semolino a giudizio del Medico	0,055	
3	Quarto di razione di convalescenza	2	Minestra	come sopra		*Annotazioni.*
		1	Pietanza di carne	Carne di bue kg.	0,065	Gli alimenti straordinari possono essere ordinati dal Medico-chirurgo in sostituzione di quelli ordinari delle razioni di convalescenza, purchè essi non superino il costo rispettivo delle medesime; possono anche prescriversi in aggiunta ai cibi delle diete, a condizione che in questo caso il loro importo non sia maggiore di quello della mezza razione di convalescenza.
		1	Razione di pane	Pane »	0,100	
		1	Id. di vino	Vino litri	0,100	
4	Mezza razione di convalescenza	2	Minestra	come sopra		
		1	Pietanza di carne	Carne di bue kg.	0,125	
		1	Razione di pane	Pane »	0,200	
		1	Id. di vino	Vino litri	0,150	
5	Tre quarti di razione di convalescenza	2	Minestra	come sopra		
		1	Pietanza di carne	Carne di bue kg.	0,185	
		1	Razione di pane	Pane »	0,300	
		1	Id. di vino	Vino litri	0,200	
6	Razione intera di convalescenza	2	Minestra	come sopra		Avvenendo che per casi eccezionali si debbano superare questi limiti, occorre chiedere l'autorizzazione del Ministero.
		1	Pietanza di carne	Carne di bue kg.	0,250	
		1	Razione di pane	Pane »	0,400	
		1	Id. di vino	Vino litri	0,250	

Roma, addì 15 settembre 1904.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro dell'Interno
GIOLITTI.

TABELLA H.
Articolo 141 del Regolamento.

Vestiario per le Guardiane degli Stabilimenti carcerari.

Numero	OGGETTI	ANNOTAZIONI
	Inverno.	
1	Veste di lanetta color bigio misto.	In luogo del vestiario indicato nella presente Tabella, le Guardiane potranno - a giudizio dell'Autorità dirigente - indossare un grembiule di cotone rigatino, del modello prescritto, sovrapponendolo alle proprie vesti.
1	Grembiule di lanetta color bigio scuro.	
1	Sciallotto di lanetta color bigio.	
	E tate.	
1	Veste di cotonina color bigio misto.	
1	Grembiule di cotonina color turchino.	
1	Scialletto di cotonina color turchino.	

Roma, addì 15 settembre 1904.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro dell' Interno
GIOLITTI.

TABELLA I.
Articolo 42 del Regolamento.

Prelevamenti da farsi sulla paga degli Allievi ammessi alla Scuola d'istruzione teorico-pratica.

PRELEVAMENTI GIORNALIERI

Per la massa	L. 0,20
Per la mensa	» 0,90
Per acquisto di libri ed altri oggetti ad uso della Scuola	» 0,05
Pei Maestri	» 0,10
Totale	L. 1,25

Roma, addì 15 settembre 1904.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro dell' Interno
GIOLITTI.

Il Numero **CCCCXXXV** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta l'istanza presentata il 6 agosto p. p. dal signor Sovrintendente al R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze per ottenere l'erezione in ente morale e l'approvazione dello statuto organico della fondazione «Ugo Schiff» per premî alle migliori tesi di laurea in chimica pura;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La fondazione «Ugo Schiff» per premî alle migliori tesi di laurea in chimica pura è eretta in ente morale, ed è approvato il relativo statuto organico annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 26 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

ORLANDO.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

STATUTO della fondazione «Ugo Schiff»

Art. 1.

La fondazione «Ugo Schiff» è costituita in Ente morale.

Art. 2.

Il patrimonio della fondazione consiste in un titolo del Consolidato italiano, quattro per cento, per la rendita di lire quattrocento con godimento dal 1° luglio 1904, che fu acquistato con la somma di lire 4750 raccolta in occasione del 70° anniversario del professore Ugo Schiff, e con lire 5500 elargite dal professore medesimo.

Faranno parte della stessa fondazione le somme che sotto qualunque titolo potranno eventualmente esservi aggiunte.

Art. 3.

La fondazione Ugo Schiff ha per iscopo di premiare le migliori tesi di chimica pura, aventi carattere sperimentale, che vengano presentate per la laurea nelle Università o negli Istituti universitari d'Italia. E però metterà a concorso, almeno ogni biennio, un premio di L. 500.

Art. 4.

Le eccedenze della rendita, depurate dalle spese di amministrazione, verranno accumulate per costituire un fondo di riserva, che la Facoltà di Scienze fisiche e naturali del R. Istituto di studi superiori in Firenze erogherà in altri premi straordinari di L. 500, sempre al medesimo scopo.

Art. 5.

L'assegnazione dei premi, sì ordinari, che straordinari, avverrà mediante pubblico concorso.

Ogni concorso ordinario resterà aperto per due anni e precisamente dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno consecutivo, e sarà giudicato non più tardi del 15 aprile prossimo seguente.

Le tesi di laurea, manoscritte od a stampa, dovranno essere consegnate alla Facoltà di scienze del R. Istituto di studi superiori entro i primi tre mesi dal giorno del relativo esame di laurea.

Ciascuna tesi dovrà essere accompagnata da una dichiarazione del Preside della facoltà, presso la quale fu sostenuto l'esame, attestante che essa corrisponde essenzialmente a quella discussa.

Le tesi manoscritte dovranno essere accompagnate da un largo sunto a stampa.

Art. 6.

Il premio di L. 500, sia esso ordinario o straordinario, non potrà essere diviso tra più concorrenti; ma dovrà essere dato per intiero ad un solo.

Nel caso che nessuno riesca vincitore, quel premio verrà messo a concorso dal 15 aprile al 31 dicembre dell'anno medesimo, e così di seguito negli anni consecutivi, fino a che non sia conferito.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà nominata dalla Facoltà di scienze del R. Istituto di studi superiori, non più tardi del 15 gennaio dopo chiuso il concorso, e sarà costituita:

1° Dal preside della facoltà, presidente;

2° Da quattro altri membri eletti a schede segrete, tre dei quali almeno siano estranei al R. Istituto di studi superiori

Fra questi cinque membri dovrà essere compreso almeno un cultore della fisica sperimentale.

Art. 8.

I singoli commissari riceveranno le tesi dei concorrenti al loro domicilio e dopo averle esaminate e discusse per corrispondenza, presenteranno alla facoltà una relazione collettiva e le loro proposte.

La risoluzione definitiva dei casi dubbi o controversi, spetta alla Facoltà.

Art. 9.

La fondazione Ugo Schiff è amministrata dal Consiglio direttivo del R. Istituto di studi superiori in Firenze, ed ha la sua sede legale presso l'Istituto medesimo.

Tutte le somme costituenti attualmente la fondazione, e quelle che potessero in seguito pervenirle, dovranno, a cura e sotto la responsabilità del Consiglio, essere investite in rendita dello Stato a favore dell'Ente.

Articolo transitorio

Il primo concorso della fondazione « Ugo Schiff » sarà aperto, in via eccezionale per questa volta, col 1° ottobre 1904 e chiuso col 31 dicembre 1905.

Visto d'ordine di S. M.:
Il Ministro della Pubblica Istruzione
ORLANDO.

Relazione *di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a* **S. M. il Re**, *in udienza del 13 ottobre 1904, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pompeiana (Porto Maurizio).*

SIRE!

I dissensi fra il sindaco e la maggioranza dei consiglieri del comune di Pompeiana si sono inaspriti al punto che s'impone un eccezionale provvedimento.

Il sindaco, sebbene in minoranza nel Consiglio, ritenendo, in seguito al risultato delle elezioni parziali del 17 luglio scorso, di rappresentare la volontà della maggioranza degli elettori, è rimasto ancora in carica e si è avvalso dell'ufficio per sciogliere le sedute consigliari ogni qual volta fossero in discussione proposte non conformi al suo desiderio.

La maggioranza, offesa da siffatto procedere, ha presentato formale domanda perchè sia messa all'ordine del giorno la proposta per la revoca del sindaco, dichiarando che non avrebbe consentito che si ponessero in discussione altri oggetti prima di quello.

Essendosi il sindaco rifiutato di aderire a tale domanda, e d'altra parte non disponendo la maggioranza del numero dei voti necessari per deliberarla, tutta la vita dell'amministrazione è rimasta da qualche tempo paralizzata con danno del comune che è tuttora sfornito del segretario e di un maestro.

Intanto una recente risoluzione del sindaco ha contribuito ad accrescere la tensione degli animi e nel paese si è venuta manifestando un'agitazione pericolosa per l'ordine pubblico

In questo stato di cose si rende necessario procedere allo scioglimento del Consiglio comunale, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pompeiana, in provincia di Porto Maurizio, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Fedele Gorzio è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 13 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a* **S. M. il Re**, *in udienza del 13 ottobre 1904, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Teodorano (Forlì).*

SIRE!

Da un'inchiesta eseguita nel marzo ultimo scorso, sull'amministrazione comunale di Teodorano, furono messe in luce gravi irregolarità, dovute specialmente all'azione punto corretta e spesso arbitraria del Sindaco.

Comunicati i risultati dell'inchiesta agli amministratori per le eventuali loro osservazioni o giustificazioni, fecero decorrere lungo tempo senza dare risposta alcuna, e soltanto dopo un ultimo reciso invito del Prefetto, inviarono una contro-relazione, che non confuta nè smentisce alcune delle accuse.

Continuando però a giungere al Prefetto ulteriori notizie su atti arbitrari che il Sindaco persisteva a compiere, ritenne indispensabile di fare eseguire successive indagini. Da queste risultò che l'ufficio comunale non funziona affatto, per il grave disordine in cui versa; che la Giunta municipale non si riunisce mai.

Le deliberazioni sono compilate sopra appunti del Sindaco, ed inviate per il visto senza che di gran parte di esse neppure esistano in ufficio gli originali.

Con questo sistema assolutamente personale di amministrazione la civica azienda si è trovata impegnata in spese gravissime, superiori di gran lunga alla potenzialità del suo bilancio, senza che mai si sia provveduto ai mezzi occorrenti.

Il comune quindi è in condizioni finanziarie tristissime ed ha recentemente deliberato un mutuo per estinguere le sue passività. Però secondo indicazioni fornite dallo stesso ufficio comunale, il comune è tuttora oberato di altri debiti, che ascendono a più di L. 12,000 e non figurano in bilancio nè sono compresi nel progetto di mutuo e sono onerosi d'interesse.

Le spese poi, anche quelle per opere pubbliche, sono liquidate esclusivamente dal sindaco ed in modo evidente diretto più a fa-

vorire gli interessi del suo partito, che a soddisfare i bisogni veri del comune.

Il Consiglio, inoltre, non funziona più e la persistente astensione della maggioranza dei consiglieri dalle sedute fa sì che non si riesce a deliberare alcun affare se non in sedute di seconda convocazione, alle quali di rado interviene la metà dei consiglieri.

Siffatta astensione non è dovuta a tiepido interessamento per la pubblica cosa da parte dei consiglieri, ma è la manifestazione del profondo dissidio che esiste fra essi ed il sindaco, tanto da indurne parecchi a presentare, come hanno presentato, le dimissioni.

Per rimuovere una situazione che paralizza il funzionamento della civica azienda, e per far cessare siffatto stato d'illegalità e di abusi, non resta altro rimedio che sciogliere il Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Teodorano, in provincia di Forlì, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Anselmo Fedele è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 13 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

AVVISO.

Il giorno 2 corrente in Vaiano, provincia di Firenze, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico governativo con orario limitato di giorno.

Roma, 5 novembre 1904.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 917,933 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 205, al nome di Camous *Maria* e *Luigi* di Andrea, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in San Remo (Porto Maurizio), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Camous *Maria* e *Giuseppe Luigi* di Andrea, minori, ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, 7 novembre 1904.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 505,393 d'inscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N, 110,093 della soppressa Direzione di Torino) per L. 600 al nome di Mosti contessa Paolina, già vedova Zucchini, nata Pepoli, fu *Taddeo*, domiciliata a Bologna, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Mosti contessa Paolina, già vedova Zucchini, nata Pepoli fu *Guido-Taddeo*, domiciliata a Bologna, vera proprietaria della rendita stessa.

A'termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 7 novembre 1904.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,294,098 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 155, al nome di *Girardi* Giovenale fu Giacomo, minore, sotto la tutela dello zio materno Galliano Lorenzo fu Tommaso, domiciliato a Dronero (Cuneo), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Girardo* Giovenale fu Giacomo, minore, ecc., come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 26 ottobre 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro *(Divisione Portafoglio)*

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 7 novembre in lire 100.00.

AVVERTENZA.

*La media del cambio odierno, essendo di L. 99.96 e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 7, occorre il versamento in valuta in ragione di **L. 100 per 100.***

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal 7 al 13 novembre 1904, per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in lire 100.00.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio)*

5 novembre 1904

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	104,19 17	102,19 17	102,80 04
4 % *netto*	104,05 42	102 05 42	102,66 29
3 ½ % *netto*	101,99 27	100,24 27	100,77 53
3 % *lordo*	73,32	72,12	73,08 28

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato Generale dell'Industria e del Commercio

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto in Roma, presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio (Ispettorato Generale dell' industria e del Commercio) un concorso per il posto di capo officina fabbri ed aggiustatori meccanici nella Scuola di arti e mestieri di Potenza, con l'annuo stipendio di L. 1500 (millecinquecento).

Il concorso è per titoli e per esami; la Commissione giudicatrice chiamerà ad un esperimento di esame teorico-pratico i concorrenti giudicati preferibili per i titoli presentati.

L'esame consterà di una prova orale sulla lavorazione del ferro, e sulla conoscenza delle macchine utensili adoprate nell'industria relativa, nonchè in un esperimento pratico in una officina da designarsi dal Ministero.

La nomina al detto posto sarà fatta in via di esperimento per un biennio, dopo il quale sarà confermata per successivi trienni, se l' insegnante avrà fatto buona prova.

Le domande di ammissione al concorso in carta da bollo da L 1,20 dovranno essere spedite al Ministero di Agricoltura, Industria e commercio (Ispettorato Generale dell' industria e del commercio) in plico raccomandato con ricevuta di ritorno e pervenire al Ministero non più tardi del 25 novembre 1904.

Non sarà tenuto conto delle domande che giungeranno al Ministero dopo il termine sopraindicato.

Le domande dovranno essere corredate dei documenti debitamente autenticati che qui appresso si enumerano :

1° atto di nascita, dal quale risulti che il candidato alla data del presente avviso abbia non meno di 25 anni di età e non più di 40;

2° certificato di aver soddisfatto agli obblighi della leva militare;

3° certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;

4° certificato di buona condotta;

5° certificato di immunità penale;

6° certificato degli studî compiuti;

7° certificati di capacità, dai quali risulti che il candidato abbia prestato lodevole servizio presso officine meccaniche, o presso stabilimenti industriali, e presso officine di scuole industriali.

Sarà titolo di preferenza la licenza conseguita in una scuola industriale professionale, e di arti e mestieri, accompagnata dai punti di merito riportati nelle singole prove di esame.

I documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 non dovranno avere data anteriore al 30 settembre 1904.

I requisiti, di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, non sono richiesti per i candidati che prestano attualmente servizio in stabilimenti governativi, e come capi o sotto-capi officina presso le scuole industriali e professionali o di arti e mestieri, dipendenti dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio,

I concorrenti potranno inviare tutti quegli altri documenti che valgano a dimostrare la carriera percorsa e la loro attitudine al posto cui aspirano.

Dovranno pure unire alla domanda un elenco in carta libera, in doppio esemplare di tutti i documenti presentati.

Roma, il 4 novembre 1904.

Per il Ministro
DEL BALZO.

È aperto in Roma presso il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio (Ispettorato Generale dell'Industria e del Commercio) un concorso per il posto d'insegnante di disegno geometrico, ornamentale architettonico ed industriale e di plastica nella Scuola di arti e mestieri di Potenza con l'annuo stipendio di L. 1500 (millecinquecento).

Il concorso è per titoli; ma la Commissione giudicatrice avrà facoltà di chiamare ad un esperimento di esami i candidati giudicati preferibili per titoli presentati.

La nomina sarà fatta in via di esperimento per un biennio, dopo il quale sarà confermata per successivi trienni, se l'insegnante avrà fatto buona prova.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da L. 1,20 dovranno essere spedite al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio (Ispettorato Generale dell'Industria e del Commercio) in plico raccomandato, con ricevuta di ritorno e dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 25 novembre 1904.

Le domande dovranno essere corredate dei documenti debitamente autenticati, che qui appresso si enumerano:

1° atto di nascita;

2° certificato di sana e robusta costituzione fisica;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di buona condotta;

5° diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 dovranno avere data non anteriore al 30 settembre 1904.

I concorrenti dovranno inoltre inviare al Ministero saggi e lavori attinenti alle materie che formano oggetto del concorso, ed unire un elenco in carta libera e in doppio esemplare, di tutti i documenti e dei lavori presentati.

Potranno poi inviare altri documenti che valgano a dimostrare la loro attitudine al posto a cui aspirano

Non sarà tenuto conto delle domande che giungessero al Ministero dopo il 25 novembre 1904.

Così pure non sarà tenuto conto dei documenti che fossero in contravvenzione alle leggi sul bollo e che mancassero delle prescritte autenticazioni.

Roma, il 4 novembre 1904.

Per il Ministro
DEL BALZO.

IL MINISTRO

D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Determina:

Art. 1.

È aperto il concorso a 6 posti di vice segretario di 2ª classe (con stipendio annuo di L. 2000) nel Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio. Di essi sono riservati:

a) 4 ai laureati in giurisprudenza, o a coloro che siano muniti del diploma di licenza rilasciato da un Istituto d'istruzione superiore, dipendente dal Ministero dell'Istruzione Pubblica, o da quello d'Agricoltura, Industria e Commercio;

b) 2 ai laureati in agraria.

Art. 2.

Gli aspiranti devono far pervenire al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio (Divisione I), non più tardi del 30 novembre 1904, le loro domande (in carta bollata da una lira), corredate dai documenti indicati qui appresso:

1° atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente, alla data del 30 novembre 1904, avrà compiuto il 18° e non oltrepassato il 30° anno di età;

2° certificato medico di sana costituzione fisica, di data non anteriore al 1° novembre 1904;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato di soddisfatto obbligo della leva militare, o di inscrizione nella lista di leva, qualora la classe del concorrente non sia ancora stata chiamata;

5° certificato di buona condotta, di data non anteriore al 1° novembre 1904;

6° certificato di immunità penale, di data non anteriore al 1° novembre 1904;

7° diploma originale di laurea, o di licenza, secondo quanto è disposto nell'articolo 1°. Al diploma di laurea o di licenza dovrà unirsi un certificato debitamente autenticato, dimostrante i punti ottenuti nelle singole prove finali.

Art. 3.

Il concorso è per esami.

Gli esami comprendono queste materie:

1° per il concorso ai 4 posti di cui alla lettera *a*) dell'art. 1°: lettere italiane - storia e geografia - lingua francese - lingua inglese o tedesca - diritto amministrativo - diritto commerciale - economia politica - statistica;

2° per il concorso ai 2 posti di cui alla lettera *b*) dell'art. 1°: lettere italiane - storia e geografia - lingua francese - lingua inglese o tedesca - agraria - botanica - chimica agraria e zoologia.

Art. 4.

Gli esami si danno sui programmi annessi al presente decreto: essi sono orali per tutte le materie, scritti per le lingue straniere e per due delle altre materie stabilite per ogni singolo concorso.

Ogni concorrente, nella domanda di ammissione al concorso, deve dichiarare su quale o quali delle suddette lingue straniere, oltre la francese, intende di essere esaminato.

Gli esami si daranno in Roma, nel Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, incominciando dalle ore 9 di lunedì 12 dicembre 1904.

Roma, addì 26 ottobre 1904.

Il Ministro
RAVA.

Determina:

Art. 1.

È aperto il concorso a due posti di ufficiale d'ordine di terza classe con lo stipendio annuo di L. 1500 nel Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 2.

Gli aspiranti devono far pervenire al Ministero anzidetto (Divisione 1ª), non più tardi del 30 novembre 1904 le loro domande (in carta bollata da una lira) corredate dei documenti indicati qui appresso:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente alla data del 30 novembre 1904 avrà compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età;

b) certificato medico di sana costituzione fisica di data non anteriore al 1° novembre 1904;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di soddisfatto obbligo della leva militare o di inscrizione nella lista di leva, qualora la classe del concorrente non sia stata ancor chiamata;

e) certificato di buona condotta di data non anteriore al 1° novembre 1904;

f) certificato di immunità penale in data non anteriore al 1° novembre 1904;

g) attestato di licenza ginnasiale o di scuola tecnica governativa o pareggiata.

Art. 3.

Il concorso è per esami.

Gli esami comprendono le seguenti materie:

Lingua italiana - Nozioni di storia e geografia - Lingua francese - Aritmetica - Nozioni di ordinamento amministrativo - Calligrafia.

Art. 4.

Gli esami si danno sui programmi annessi al presente decreto, essi sono orali per tutte le materie, scritti per le lingue italiana e francese e per l'aritmetica.

Per la calligrafia il giudizio si fonda sulle tre prove scritte.

Sarà ritenuto titolo di preferenza essere impiegato dello Stato o saper scrivere a macchina.

Gli esami si daranno in Roma nel Ministero di Agricoltura, industria e Commercio, incominciando dalle ore 9 ant. di lunedì 19 dicembre 1904.

Roma, 26 ottobre 1904.

Il Ministro
RAVA.

Determina:

Art. 1.

È aperto il concorso a due posti di vice segretario di ragioneria di 2ª classe con lo stipendio annuo di L. 2000 nel Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 2.

Gli aspiranti devono far pervenire al Ministero anzidetto (divisione 1ª) non più tardi del 30 novembre 1904 le loro domande in carta bollata da una lira, corredata dei documenti indicati qui appresso:

1. Atto di nascita dal quale risulti che il concorrente, alla data del 30 novembre 1904 avrà compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età;

2. Certificato medico di data non anteriore al 1° novembre comprovante la sana costituzione fisica dell'aspirante;

3. Certificato di cittadinanza italiana;

4. Certificato di soddisfatto obbligo della leva militare o di inscrizione nella lista di leva qualora la classe del concorrente non sia ancora stata chiamata;

5. Certificato di buona condotta, di data non anteriore al 1° novembre 1904;

6. Certificato d'immunità penale, di data non anteriore al 1° novembre 1904;

7. Diploma originale di licenza da un liceo o da un istituto tecnico governativo o pareggiato (1).

---

(1) A parità di voti sarà data la preferenza a chi è munito del diploma di ragioneria.

Art 3

Il concorso è per esami:

Gli esami comprendono le seguenti materie:

Lingua italiana - Storia e geografia - Lingua francese - Aritmetica e algebra - Computisteria e ragioneria - Nozioni di diritto amministrativo - Nozioni di economia politica.

Art. 4.

Gli esami si daranno sui programmi annessi al presente decreto, essi sono orali per tutte le materie; scritti per la lingua francese, la computisteria e ragioneria e per le nozioni di diritto amministrativo o di economia politica.

Gli esami si daranno in Roma nel Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, incominciando alle ore 9 di lunedì 5 dicembre 1904.

Roma, 30 ottobre 1904.

Il Ministro
RAVA.

Parte non Ufficiale

CAMERA DEI DEPUTATI

Elezioni politiche del 6 novembre 1904

(*Risultati finora conosciuti*)

PROVINCIA DI ALESSANDRIA.

Collegio elettorale di Casale Monferrato: Iscritti 8989 — Votanti 5845:
Proclamato eletto Augusto Battaglini con voti 4001.
Collegio elettorale di Vignale: Iscritti 11226 — Votanti 8098:
Ferraris Carlo 4375 — Vigna Annibale 3566 — Eletto Ferraris.
Collegio elettorale di Villadeati: Iscritti 10065 — Votanti 5938:
Borsarelli Luigi 3931 — Rampini Giuseppe 1829 — Eletto Borsarelli.

AREZZO.

Collegio elettorale di Cortona: Iscritti 6063 — Votanti 3910:
Cesaroni Ferdinando 2015 - Realbelli Ferdinando 873 — Azzerboni Eugenio 629.
Eletto Cesaroni.

AVELLINO.

Collegio elettorale di Ariano di Puglia: Iscritti 3333 — Votanti 3220:
Gianturco Emanuele 1318 — Luparelli 519 — Franza 415 — Eletto Gianturco.

BARI.

Collegio elettorale di Andria: Iscritti 4205 — Votanti 3596:
Spagnoletti Orazio 2146 — Cafiero Pietro 1073 — Contestati, nulli, dispersi 370 — Eletto Spagnoletti.
Collegio elettorale di Molfetta: Iscritti 4075 — Votanti 3166:
Pansini Pietro 1697 — Di Tullio Vito Nicola 1295 — Dispersi 176 — Eletto Pansini.
Collegio elettorale di Minervino Murge: Iscritti 4711: Votanti 3647:
Iatta Antonio 1986 — Nitti Francesco Saverio 936 — Leone Enrico 316 — Nulli, contestati, dispersi, ecc., 404.
Eletto Iatta.

BELLUNO.

Collegio elettorale di Feltre:
Eletto Fusinato Guido con voti 2743.

BENEVENTO

Collegio elettorale di San Bartolomeo in Galdo: Iscritti 3256 — Votanti 1814.
Ferdinando Ruffo 1301 — Francesco Fusco 305 — Dispersi 309 — Eletto Ruffo.
Collegio elettorale di Cerreto Sannita: Iscritti 5057 — Votanti 2890:
Eletto Venditti con voti 2826.

BERGAMO.

Collegio elettorale di Martinengo: Iscritti 4319 — Votanti 2480.
Silvestri Giulio 2251 — Eletto Silvestri.
Collegio elettorale di Trescorre Balneario: Iscritti 5059 - Votanti 3191.
Eletto Suardi con voti 2113.

BOLOGNA.

Collegio elettorale di Budrio:
Eletto Leonida Bissolati.

BRESCIA.

Collegio elettorale di Chiari:
Eletto conte Giacomo Morando con voti 2967.

CAMPOBASSO.

Collegio elettorale di Palata: Iscritti 3328 — Votanti 2342:
Leone Giuseppe 1774 — Laccetti Francesco 339 — Nulli, dispersi 229 — Eletto Leone.

CASERTA.

Collegio elettorale di Aversa — Eletto Carlo Schanzer 1625.
Collegio elettorale di Piedimonte d'Alife: Iscritti 2633 — Votanti 1399:
Eletto Gaetani di Laurenzana con 1117.
Collegio elettorale di Cassino: Iscritti 4093 — Votanti 2490:
Eletto Visocchi con voti 2286.
Collegio elettorale di Capua Vetere: Iscritti 3907 — Votanti 2859:
Eletto Verzillo con voti 2922.
Collegio elettorale di Sora: Iscritti 1105:
Emilio Conte 1413 — Zincone Gaetano 693 — Lollini 688.

CATANIA.

Collegio elettorale di Militello in Val di Catania: Iscritti 3242 — Votanti 2082.
Cirmeni 1669 — Tasca 883.
Eletto Cirmeni

CHIETI.

Collegio elettorale di Ortona: Iscritti 4291 — Votanti 2950.
Tedesco 1543 — Altobelli 1278.
Eletto Tedesco.
Collegio elettorale di Chieti: Iscritti 3121 — Votanti 3111.
Mezzanotte 1815 — Zecca 1195.
Eletto Mezzanotte.

COSENZA.

Collegio elettorale di Paola: Iscritti 3600 — Votanti 2345:
Luigi De Seta 1385 — Enrico De Seta 912 — Eletto Luigi De Seta.

CREMONA.

Collegio elettorale di Casalmaggiore: Iscritti 7109 — Votanti 5164
Eletto il generale Francesco Pistoia con voti 2924.

FERRARA.

Collegio elettorale di Ferrara: Iscritti 6101 — Votanti 4772:
Niccolini 2428 — Ruffoni 2190 — Ballottaggio.

Collegio elettorale di Portomaggiore: Iscritti 4486 — Votanti 3743:
Forri 1840 — Sani 1770 — **Ballottaggio.**

FIRENZE.

Collegio elettorale di Empoli:
Eletto Masini prof. Giulio.
Collegio elettorale di San Miniato:
Eletto conte Francesco Guicciardini.

FOGGIA.

Collegio elettorale di Cerignola: Iscritti 5526 — Votanti 4067:
Pavoncelli Giuseppe 2922 — Montuori 590 — Labriola 429 — Eletto Pavoncelli.

FORLI'.

Collegio elettorale di Forlì:
Albacini Alessandro 1639 — Gaudenzi Giuseppe 1554 — Costa Andrea 554 — Ballottaggio fra Albacini e Gaudenzi.
Collegio elettorale di Rimini:
Eletto Gino Vendemini.

LECCE.

Collegio elettorale di Tricase: Iscritti 3664 — Votanti 3191:
Alfredo Codacci-Pisanelli 2199 — Carlo Russi 946 — Eletto Codacci-Pisanelli.
Collegio elettorale di Castellaneta: Iscritti 3323 — Votanti 2215.
Pugliese 1668 — Sangiorgio 545.
Eletto Pugliese.

LUCCA.

Collegio elettorale di Lucca: Iscritti 6097 — Votanti 3334:
Matteucci 2039 — Tonelli 832 — Fridiani 83 — Contestati, dispersi 360 — Eletto Matteucci.

MANTOVA.

Collegio elettorale di Gonzaga: Iscritti 7666 — Votanti 3779:
Eletto Ferri Enrico con voti 3624.

MASSA CARRARA.

Collegio elettorale di Castelnovo di Garfagnana: Iscritti 6940 — Votanti 4283.
Artom 3207 — Mosti 361 — Pierotti 312.
Eletto Artom.
Collegio elettorale di Pontremoli: Iscritti 5422 — Votanti 3283.
Cimati Camillo 2511 — Bologna Pietro 691.
Eletto Cimati.

MILANO.

Collegio elettorale di Busto Arsizio: Iscritti 6690 — Votanti 4735.
Dell'Acqua Carlo 2353 — Tosi Pietro 1987.
Eletto Dell'Acqua.
Collegio elettorale di Monza: Iscritti 6495 — Votanti 5271.
Canesi 2211 — Reina 1286 — Pennati 1285 — Dispersi 345.
Ballottaggio fra Canesi e Reina.
Collegio elettorale di Desio: Iscritti 6849 — Votanti 5825:
Lari Fermo 2325 — Silva Cesare 2292 — Targetti 1013 — Dispersi e contestati 205.
Ballottaggio fra i due primi.

NAPOLI.

Collegio elettorale di Napoli II: Iscritti 3957 — Votanti 2340:
Bugnano 1366 — Cucca 887 — Dispersi 87 — Eletto Bugnano.
Collegio elettorale di Napoli V: Iscritti 4167 — Votanti 2414:
De Tilla Domenico 1346 — Gironda di Canneto 9001 — Dispersi, ecc. 170 — Eletto De Tilla.

Collegio elettorale di Napoli VI: Cacciapuoti Francesco 2007 — Eletto.
Collegio elettorale di Napoli VII: Iscritti 3826 — Votanti 2240:
Gualtieri Alberto 1224 — Gargiulo R. 921 — Dispersi e nulli 86 — Eletto Gualtieri.
Collegio elettorale di Napoli VIII: Vincenzo Ravaschieri 1178 — Ciccotti Ettore 873 — Eletto Ravaschieri.
Collegio elettorale di Napoli XI: Iscritti 2269 — Votanti 1464 — Eletto Placido con voti 918.
Collegio elettorale di Castellammare di Stabia:
Augusto Aubry 2369 — Rispoli 142 — Eletto Aubry.
Collegio elettorale di Afragola: Iscritti 2738 — Votanti 1883:
Eletto Simeoni Luigi con voti 1658.

PADOVA.

Collegio elettorale di Montagnana: Iscritti 4811 — Votanti 3367
Eletto Carazzolo Onofrio con voti 1775.

PORTO MAURIZIO.

Collegio elettorale di Porto Maurizio: Iscritti 5927 — Votanti 3926:
Berio 2074 — Gandolfo 1729 — Dispersi 133.
Eletto Berio.

ROMA.

Collegio elettorale di Roma I: Iscritti 4063 — Votanti 2102:
Mazza Pilade 956 — Giovagnoli R. 808 — Cova Rodolfo 304.
Ballottaggio fra i due primi.
Collegio elettorale di Roma II: Votanti 3655:
Santini Felice 1504 — Ferri Enrico 709 — Montenovesi Vincenzo 618 — Ranzi Fabio 348.
Annullate e disperse 343 — Ballottaggio fra i due primi.
Collegio elettorale di Roma III: Iscritti 4936 — Votanti 2025:
Baccelli Guido eletto con voti 1755.
Collegio elettorale di Roma V: Iscritti 4144 — Votanti 2006:
Barzilai Salvatore 1139 — Vinai Vittorio 582 — Cocchetti Antonio 220.
Dispersi 56 — Eletto Barzilai Salvatore.
Collegio elettorale di Montefiascone: Iscritti 5402 — Votanti 3786:
Leali Pietro 2875 — Archita Valente 735 — Schede nulle, bianche 176.
Eletto Leali.
Collegio elettorale di Civitavecchia: Iscritti 7688 — Votanti 5394:
Galluppi 3117 — Colli 1990 — Dispersi ed altri 272.
Eletto Galluppi.

ROVIGO.

Collegio elettorale di Badia Polesine:
Eletto Nicola Badaloni.

SIRACUSA.

Collegio elettorale d'Augusta: Inscritti 3109 — Votanti 2333:
Libertini Pasquale 1691 — Arangio-Ruiz 465 — Eletto Libertini.

TERAMO.

Collegio elettorale di Città Sant'Angelo: Iscritti 2911 — Votanti 1791:
Eletto Giuseppe De Riseis con voti 1661.

TORINO.

Collegio elettorale di Torino I:
Eletto Edoardo Danco con 2227 voti.
Collegio elettorale di Bricherasio:
Eletto Souliè con voti 1807.
Collegio elettorale di Chivasso:
Sesia Giuseppe 2015 — Miaglia Edoardo 1614 — Ballottaggio.

TRAPANI.

Collegio elettorale di Castelvetrano: Iscritti 4106 — Votanti 3081: Saporito 1872 — Favara 1020 — Dispersi 181 — Eletto Saporito

TREVISO.

Collegio elettorale di Castelfranco Veneto:
Ballottaggio fra Macola Ferruccio e Pellegrini Battista
Collegio elettorale di Vittorio: Iscritti 4470 — Votanti 2220:
Mel Isidoro 1600 — Galeno Angelo 590 Dispersi e nulli 80 — Eletto Mel.

UDINE.

Collegio elettorale di Udine: Iscritti 8082 — Votanti 4918:
Giuseppe Girardini 2311 — Solimbergo Giuseppe 2173 — Ballottaggio.
Collegio elettorale di Cividale del Friuli:
Eletto Elio Morpurgo.
Collegio elettorale di Gemona: Iscritti 4652 — Votanti 2421.
Raimondo Daraneo 1266 — Caratti Umberto 1091 — Dispersi ed altro 64 — Eletto Daraneo.

VENEZIA.

Collegio elettorale di Venezia I.
Ballottaggio fra Tecchio Sebastiano e Musatti Elia
Collegio elettorale di Venezia II Iscritti 8003 — Votanti 3913:
Marcello Girolamo 1460 — Manzato Renato 1253 — Scarzotto Angelo 999 — Contestati 203 — Ballottaggio fra i due primi.
Collegio elettorale di Mirano.
Eletto Zabeo Egisto.

VERONA.

Collegio elettorale di Verona I: Iscritti 8042 — Votanti 3575:
Lucchini Luigi 2337 — Ventarelli Gius. 987 — Bianche e contestate 341 — Eletto Lucchini.

VICENZA

Collegio elettorale di Schio:
Eletto Antonio Toaldi.

DIARIO ESTERO.

Si ha da Pietroburgo in data 5 novembre:

« La Russia ha accettato il testo della Convenzione formulata dall'Inghilterra relativa all'incidente di Hull.

L'Inghilterra ha proposto di sottoporre la questione alla Commissione prevista dagli articoli 9 al 14 della Convenzione dell'Aja.

I termini della Convenzione proposta dall'Inghilterra sono:

1. La Commissione si comporrà di cinque membri, cioè un ufficiale inglese, uno russo, uno degli Stati Uniti ed uno francese: questi quattro Commissari ne sceglieranno un quinto. Se non possono mettersi d'accordo, la scelta di questo Commissario sarà affidata al Re d'un altro paese che sarà designato più tardi;

2. La Commissione compirà un'inchiesta su tutte le circostanze relative all'incidente e ne stabilirà tutte le responsabilità;

3. La Commissione avrà pieni poteri per risolvere tutte le questioni di procedura che potessero sorgere;

4. Le parti s'impegneranno a fornire alla Commissione tutti gli schiarimenti necessari per facilitare il suo compito;

5. La Commissione si riunirà a Parigi appena sarà possibile dopo la firma della Convenzione. Il rapporto della Commissione sarà comunicato ufficialmente ai Governi rispettivi. Alla Convenzione verranno aggiunte particolari disposizioni relative ai tecnici che assisteranno i Commissari, alle spese ecc.

Si crede che la Commissione si radunerà fra quindici giorni ».

* * *

Un dispaccio da Berlino ai giornali inglesi annuncia che un incidente anglo-germanico minaccia di prodursi a proposito della rivolta degli Herreros nella colonia germanica del sud-ovest africano. Il Governo germanico si trova nell'impossibilità di venire a capo della rivolta, perchè gli Herreros, valorosi guerrieri sul genere dei Boeri, si rifugiano nel territorio britannico non appena sono minacciati di essere circondati. Dopo essersi riposati nel territorio britannico presso gli indigeni, gli Herreros rientrano nella colonia germanica.

Il Governo germanico ha mandato al Governo britannico una comunicazione per chiedere che le autorità inglesi prendano le misure per consegnare gli Herreros alla giustizia germanica. Ora il Governo britannico avrebbe molte difficoltà per obbligare le autorità locali a occuparsi della cattura degli Herreros.

I giornali germanici accusano apertamente la Gran Bretagna di fomentare la ribellione, e reclamano misure severissime.

* * *

Uno dei documenti più istruttivi, dice il *Temps*, contenuti nell'ultimo *Libro azzurro* pubblicato dal Ministro degli esteri d'Inghilterra, lord Lansdowne, è un dispaccio di sir O' Connor, Ambasciatore a Costantinopoli. Esso porta la data dell'agosto scorso e suona come appresso:

« Il 25 luglio ultimo, gli Ambasciatori di Russia e d'Austria-Ungheria notificarono al Ministero degli affari esteri di Turchia il desiderio dei loro Governi, di aggiungere un certo numero di ufficiali a quelli che vi sono digià nella gendarmeria macedone, cioè sei per l'Austria e cinque per la Russia. Nel fare questa domanda l'Ambasciatore austro-ungarico dichiarò espressamente che era fatta in nome dei due Governi e che non conosceva le intenzioni delle altre potenze, i cui rappresentanti non erano stati consultati.

« La questione fu studiata in un Consiglio dei ministri tenuto espressamente a questo scopo il giorno seguente. La domanda fu respinta per ragioni finanziarie e perchè il generale de Giorgis dichiarava che non aveva bisogno di altri ufficiali esteri.

« Il ministro degli esteri ebbe ordine di pregare gli ambasciatori di desistere dalla loro domanda. Ma questi risposero che, se la Porta rifiutava, essi nominerebbero ed insedierebbero i nuovi ufficiali, perchè erano convinti della necessità di questo aumento.

« Altri sforzi della Porta rimasero pure senza risultato. Quando il barone de Calice, ambasciatore d'Austria-Ungheria, m'ha parlato di questa faccenda, io gli dissi che consideravo necessario che vi fossero sessanta ufficiali almeno di gendarmeria internazionale come l'aveva chiesto la Commissione ».

* * *

Il *Temps* istesso poi pubblica il seguente telegramma che riceve da Costantinopoli, per la via di Sofia:

« Una tensione un po' inquietante si manifesta nei rapporti austro-russi colla Porta, in causa della viva opposizione di quest'ultima all'aumento degli ufficiali europei di gendarmeria in Macedonia, opposizione che si deve agli imbarazzi presenti della Russia ».

***

Si ha da Stoccarda che la Dieta del Würtemberg è stata aperta con un discorso del trono. Il Sovrano annunciò le riforme richieste insistentemente dalla pubblica opinione. Fra le riforme annunziate vi è il suffragio elettorale municipale diretto ed il segreto delle elezioni. La Camera bassa e la Camera alta, che i radicali volevano soppresse, verranno soltanto riformate.

***

L'ufficiale *Wiener Zeitung* pubblica un autografo sovrano diretto al ministro Presidente, signor de Körber, che convoca il Consiglio dell'Impero per il 17 corrente.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re, col primo aiutante di campo, generale Brusati, si è recato ieri alla stazione di Pisa (Porta Nuova) a ricevervi il Principe e la Principessa di Battemberg, provenienti da Genova.

S. E. il Ministro della guerra, generale Pedotti, si è recato sabato scorso a San Rossore per ossequiarvi S. M. il Re.

Necrologio. — Un telegramma da Pontremoli, comunicato dall'*Agenzia Stefani*, reca che l'altra sera a Bagnone (provincia di Pisa) è morto il senatore Nicola Quartieri.

Nato nel 1840 a Bagnone, il Quartieri si laureò nell'Ateneo pisano, e coltivò con grande amore e ingegno la filosofia e la filologia, e di queste scienze stampò pregevoli lavori.

Fu eletto, colla IX legislatura, a rappresentare il collegio di Pontremoli in sostituzione del generale Cadorna e gli fu confermato il mandato fino a tutta la XVI legislatura. Fu più volte segretario dell'ufficio di Presidenza della Camera e presidente del Consiglio provinciale di Massa Carrara.

S. E. il ministro della P. I. ha indirizzato una circolare ai Prefetti intorno allo stipendio ai maestri, affinchè, quali presidenti dei Consigli provinciali scolastici si accertino che dai comuni siano fin d'ora applicate la tassative disposizioni degli articoli 21 e seguenti della legge 8 luglio 1904, n. 407, corrispondendo agli insegnanti l'aumento a cui hanno diritto, aumento che a termine di legge sarà rimborsato dal Governo, per la parte riguardante il 2° semestre 1901, non appena le Amministrazioni comunali presenteranno al Ministero i prospetti degli aumenti concessi ai propri insegnanti.

La circolare avvisa che il Ministero a tal uopo ha ordinato la stampa di appositi modelli, corredati delle necessarie istruzioni, che fra giorni saranno spediti agli Uffici stessi per la distribuzione ai comuni della provincia.

L'emigrazione italiana nell'Eritrea. — Il Commissariato dell'emigrazione comunica che in seguito a decreto del Governatore dell'Eritrea in data 30 settembre 1904. non è permesso lo sbarco in quella Colonia di alcun immigrante. se non dietro il deposito della somma di L. 100, da servire quale cauzione per le spese di un eventuale viaggio di rimpatrio.

Il suddetto deposito, ove non debba essere eseguito dall'emigrante presso l'agenzia marittima del luogo d'imbarco, vien fatto all'atto dello sbarco in Colonia presso l'autorità di pubblica sicurezza, che lo convertirà tosto in libretto della Cassa postale di risparmio a favore dell'immigrante, coi vincoli e le cautele del caso. Gli interessi delle somme depositate si accumuleranno sul libretto stesso.

Potranno, in via eccezionale, essere esentati dal deposito gli immigranti in comitiva, muniti di regolare contratto di lavoro per conto di una medesima Società od impresa che se ne renda, in ogni caso, garante.

Gli immigranti che dopo tre mesi di soggiorno in Colonia non vi abbiano trovato lavoro o non abbiano modo di sussistenza, saranno rimpatriati.

È considerato immigrante qualunque europeo, ad eccezione dei militari e degli impiegati governativi e coloniali, che giunga in Colonia viaggiando in terza classe.

Camera di commercio. — Un comunicato della Camera di commercio di Roma reca:

« L'elenco ufficiale dei premiati alla Mostra internazionale di igiene che ebbe luogo a Buenos-Ayres nel 1904 trovasi ostensibile all'albo della locale Camera di commercio in piazza di Pietra ».

R. Università. — Dal 3 gennaio al 3 marzo 1905, avranno luogo nell'Istituto d'igiene della R. Università di Roma un corso di perfezionamento per i laureati in medicina e chirurgia, e, parallelamente, un corso di perfezionamento pei laureati in veterinaria.

Per essere ammessi si dovrà farne domanda al Rettore.

Le iscrizioni si riceveranno fino al 31 dicembre p. v.; ed essendo limitato il numero dei posti disponibili, le ammissioni avranno luogo secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Marina militare. — La R. nave *Palinuro* è giunta a Barcellona; la *Lombardia* è partita da Aden per Mogadiscio; la *Sesia* è giunta a Galatz

— Nell'entrante settimana la R. nave *Galileo* di stazione a Massaua si recherà ad Aden e la nave *Urania* di stazione ad Aden si recherà a Massaua.

La pioggia di cenere a Napoli. — I giornali napoletani forniscono interessanti dettagli sul fenomeno colà constatatosi venerdì sera. Un leggero pulviscolo nero che arrecava un molesto bruciore agli occhi, cadeva sulla città misto ad una pioggerella minutissima ed insistente.

Il cielo di tanto in tanto veniva rotto come da un lampo, che faceva sgradevolmente risaltare le nubi nere che si addensavano, e subito dopo si notava la caduta quasi impercettibile dell'impressionante pulviscolo.

Il fenomeno fu avvertito nei comuni vesuviani dopo l'avvenuto sprofondamento del cono del cratere del Vesuvio.

Il vulcano pare faccia enormi sforzi per ricacciar fuori la immensa massa di detriti e di lapilli cadutivi.

Una enorme colonna di fumo denso e giallastro si elevava potente, fino a grande altezza, per poi diffondersi pel cielo e quasi confondersi con le nubi.

Lo spettacolo era eminentemente coreografico.

Anche l' altra mattina, ha continuato a scendere su Napoli il noioso pulviscolo, stendendosi come un velo lievissimo sulla città.

Movimento commerciale. — Venerdì scorso furono caricati, nel porto di Genova, 1128 carri, di cui 492 di carbone per i privati e 86 di grano per l'interno.

Ne furono scaricati 279, dei quali 192 per imbarco.

Nelle riviste. — Il n. 45 dell'*Illustrazione italiana* contiene interessanti articoli sugli avvenimenti della squadra russa, sul lavoro D'Annunziano: *La Figlia di Jorio*, ecc. La parte illustrata, copiosa e riccamente artistica, contiene ritratti di uomini cospicui, scene della guerra russo-giapponese, quadretti elettorali, ecc.

Marina mercantile. — È giunto a Buenos-Ayres il

Toscana, della Società di navigazione « Italia »; a Hong-Kong l'*Ischia*, della N. G. I.; a Rio-Janeiro il *Poitou*, della Società Generale dei trasporti marittimi di Marsiglia; a Barcellona, diretto al Plata, il *Duca di Galliera*, della Veloce, Proveniente da Genova ha proseguito da Gibilterra per New-York il *Prinzessin Irene*, del N. Ll. Da San Vincenzo è passato, diretto al Plata, il *Sirio*, della N. G. I. Da Punta Delgada ha proseguito per New-York il *Vincenzo Florio*, della N. G. I. Da Santos è partito per Genova il *La Plata*, della Società di navigazione « Italia ». È giunto a Montevideo il *Sardegna*, della N. G. I. Da Barcellona è partito per Teneriffa, Trinidad, La Guayra, Puerto Cabello, Caracas, Puerto Limon e Colon il piroscafo *Venezuela*, della Società « La Veloce ».

ESTERO.

Gli espressi postali in Inghilterra. — Durante il 1903 vennero distribuiti in Inghilterra 1,107,100 espressi superando di 175,000 il numero dell'anno precedente. Nella sola città di Londra ne vennero distribuiti circa 800,000. A questi sono poi da aggiungersi 393,000 lettere che i destinatari, valendosi di una facoltà concessa dalla legge inglese, si sono fatti rimettere a mezzo di messaggeri speciali, prima della distribuzione ordinaria.

La ferrovia transcaspiana. — La Russia proseguendo il suo grandioso progetto di penetrare nelle regioni centrali dell'Asia, ha costruito da Orenbourg, ai confini dell'Oural, sino a Tachkent, nel Turkestan russo una ferrovia di più migliaia di chilometri di lunghezza. Questa via che mette in relazione la Russia europea, il Turkestan ed il Sultanato di Bouklsara, dà alla Russia la possibilità non solo di trarre a suo profitto i prodotti dell'industria e dell'agricoltura dell'Asia Centrale, ma pure di condurre alle porte della pianura di Pamir e dell'India inglese importanti forze militari, e che un paese ricco come il sultanato di Bouklsora permetterebbe di vettovagliare facilmente.

Il 3 corrente la ferrovia era terminata ed il governatore generale del Turkestan compiva sul primo treno un viaggio d'inaugurazione dell'immenso percorso da Orenpourg a Tachkent. Un servizio regolare sarà organizzato entro una diecina di mesi.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

STOCCOLMA, 5. — Assicurazioni positive delle autorità competenti smentiscono assolutamente le voci sparse da alcuni giornali esteri che torpediniere giapponesi si sarebbero trovate nelle acque della Svezia e Norvegia durante il passaggio della flotta del Baltico.

TANGERI, 5. — L'intera squadra russa è partita in direzione dell'Atlantico.

BERLINO, 5. — Il *Wolff Bureau* ha da Lucerna: Il trattato di commercio tra la Germania e la Svizzera è stato parafato oggi. Il capo dei negoziatori tedeschi, von Korner, lascia oggi Lucerna diretto a Vienna.

TOKIO, 5 (Ore 4 pom.). — I giapponesi hanno rioccupato Ouangtai, e si dice che abbiano affondato parecchi trasporti ed incendiato una corazzata russa a Port Arthur. Si attende però la conferma di questa notizia.

PIETROBURGO, 5. — (*Ufficiale*). — Un telegramma del generale Sakharoff, in data d'oggi, dice:

Nella notte del 3 corrente non ho ricevuto alcun rapporto segnalante conflitti col nemico. Nella notte del 4 corrente i cacciatori russi, agli ordini del tenente Kadiski, occuparono il villaggio di Kuan-min-tzan, a due chilometri all'est di Be-nia-pudza, mediante un'imboscata. Alle ore 5 del mattino seguente una mezza compagnia giapponese entrò nel villaggio senza prendere precauzioni, e si sparse attraverso le capanne per prendere foraggi. I cacciatori russi si slanciarono alla baionetta sul nemico, che ebbe cinque morti e dieci feriti. I giapponesi aprirono dai muri che circondavano le capanne, mentre un'altra mezza compagnia che aveva pure fatto foraggi, veniva in loro soccorso. Il distaccamento russo si ritirò facendo fuoco verso il villaggio di Tung-chu, trasportando un ferito e due cadaveri, come pure parecchie ed oggetti di equipaggiamento tolti al nemico. Abbiamo avuto quattro cacciatori feriti.

Il nemico, il 4 corrente, bombardò vivamente il nostro fortino dinanzi al villaggio di Schan-tan-dza, ma le nostre perdite furono insignificanti.

Un plotone della batteria russa di mortai bombardò il villaggio di Yu-dei-la-dza, situato ad un chilometro al sud di Shakhe-pu. Il villaggio fu incendiato in tre diversi punti. Ritirandosi, il nemico cadde sotto il fuoco delle nostre batterie a tiro rapido.

Dirigemmo un fuoco di artiglieria intermittente contro le batterie nemiche del villaggio di Lin-chin-pu. Le batterie giapponesi bombardarono i villaggi di Kan-shen-pu e di Ku-lin-tun. Nella notte dal 4 al 5 corrente i cacciatori russi sloggiarono i giapponesi dalle trincee da essi costruite e le demolirono. Noi abbiamo avuto due cacciatori feriti.

MADRID, 5. — *Senato* — Si discute la convenzione col Vaticano per la riforma del concordato.

Montero Rios, capo dei democratici, combatte la Convenzione affermando che il Governo ricerca l'appoggio delle Congregazioni religiose contro il clero secolare.

L'oratore chiede che tutti gli ecclesiastici siano sottoposti ai curati delle parrocchie, conformemente all'articolo 25 del Concordato.

Montero Rios dichiara che uno degli articoli del programma dei liberali consiste nella sottomissione delle Congregazioni religiose al diritto comune.

Il Presidente del Consiglio, Maura, rispondendo a Montero Rios, dice che i conservatori non avrebbero mai intavolato col Vaticano i negoziati come furono iniziati dai liberali. Ha soggiunto che le Costituzioni del 1879 e 1876 stabiliscono il diritto di associazione e riconoscono implicitamente l'esistenza legale delle Congregazioni religiose.

PIETROBURGO, 5. — Il generale Mitschenko è stato nominato aiutante di campo generale dello Czar.

Il capitano di marina Klado, giunto da Vigo, è stato ricevuto dallo Czar.

ROMA, 6. — La Legazione del Giappone comunica all'*Agenzia Stefani* il seguente dispaccio:

TOKIO, 6. — Il comandante dell'esercito di Port-Arthur riferisce:

La colonna destra ed una parte della colonna centrale occuparono il 30 ottobre, al cader del sole, la cresta della controscarpa dei forti della linea settentrionale di Sung-shus-dan, Er-lung-shan e Tunk-kwan-shan e distrussero alcune altre trincee del fianco di questi forti.

Un'altra parte della colonna centrale, malgrado un vivo fuoco del nemico, assalì e s'impadronì, alle 2 pom., di un forte situato fra quelli di Palung-shan e di Tun-ki-ku-wan-shan, della linea settentrionale.

I russi fecero ripetuti contrattacchi contro questo forte e noi lo abbandonammo alle 10,30 pom.; ma il generale Ichinohe lo rioccupò con pieno successo alle 11 pom. impadronendosi di due cannoni da campagna, due mitragliatrici, tre torpedini e molti altri trofei, e trovò quaranta cadaveri russi.

La colonna di sinistra s'impadronì lo stesso giorno del forte Kobu-yama, situato al nord-est di Tun-ki-kuan-shan.

Il 31 ottobre noi abbiamo attaccato il porto ed il cantiere con cannoni navali e di grosso calibro, colpendo a parecchie riprese l'incrociatore *Giliak* ed affondando due vapori.

Il 1° novembre furono affondati due vapori nel porto occidentale, di 3500 tonnellate ciascuno ed il 2 novembre un altro di 3000 tonnellate.

Violente esplosioni, probabilmente di magazzini di polvere, furono udite due volte al nord della città.

Noi abbiamo cominciato il 3 corrente un forte bombardamento con cannoni navali contro il cantiere ed altri luoghi del porto orientale, ove si manifestò un incendio, dalle 12,15 pom. alle 4 ant.

Lo stesso giorno il nostro bombardamento con cannoni di grosso calibro cagionò gravi danni al forte n. 4.

VIENNA, 6. — Il *Corrispondenz Bureau* ha da Insbrück: La notizia che siano state fatte dimostrazioni davanti al Consolato italiano e che se ne sia atterrato lo stemma, è completamente infondata.

PARIGI, 6. — Lo stato di salute del ministro André, senza essere inquietante, obbliga il ministro a rimanere in camera per qualche giorno.

SEOUL, 6. — È morta la scorsa notte la Principessa ereditaria.

PIETROBURGO, 6. — (*Ufficiale*). — Il generale Kuropatkine telegrafa annunciando che nella notte dal 5 al 6 corrente il nemico ha attaccato un reggimento russo. Il fianco destro dell'esercito giapponese fu respinto, lasciando sul campo 30 cadaveri. I russi ebbero un'insegna e 5 soldati uccisi e otto feriti.

I cacciatori volontari russi hanno preso ieri il villaggio fortificato di Tchuan-lin-tza, occupato dai giapponesi.

PIETROBURGO, 6. — Si dichiara falsa la notizia riprodotta dai giornali esteri che il governatore generale della provincia di Varsavia sia stato oggetto di un attentato.

LIONE, 6. — Nell'odierna elezione legislativa è stato eletto deputato Augagneur, socialista, sindaco di Lione.

LONDRA, 6. — L'inchiesta dei delegati del *Board of Trade* sull'incidente di Dogger è incominciata ieri a Hull.

Tutte le deposizioni preparatorie saranno raccolte non prima della settimana prossima.

DOMFRONT (Orne), 6. — Nell'elezione legislativa di ieri, Salles, progressista, è stato eletto deputato con 7621 voti contro Rounet, ministeriale, che ne ha riportato 2644.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 6 novembre 1904

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50,60.
Barometro a mezzodì	760,38.
Umidità relativa a mezzodì	68.
Vento a mezzodì	NE.
Stato del cielo a mezzodì	coperto.
Termometro centigrado	massimo 16,2.
	minimo 6°,6
Pioggia in 24 ore	gocce.

6 novembre 1904.

In Europa: due centri di alta pressione; sul Giura e sulla Tracia con circa 767 mil.; minima di 735 sul golfo di Botnia.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque disceso di 2 a 3 mill. e fino a 6 mill. in Sardegna; temperatura generalmente aumentata, diminuita al Centro.

Barometro: minimo di 762 in Sardegna, livellato altrove intorno a 764.

Probabilità: venti moderati varî; cielo coperto sull'Italia superiore e Sardegna con pioggie, vario altrove.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 6 novembre 1904.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	coperto	calmo	16 9	12 8
Genova	coperto	legg. mosso	17 4	15 0
Massa Carrara	coperto	calmo	15 1	9 8
Cuneo	sereno	—	11 7	6 1
Torino	$^{3}/_{4}$ coperto	—	13 0	6 0
Alessandria	nebbioso	—	10 5	4 9
Novara	sereno	—	18 0	14 0
Domodossola	coperto	—	16 3	3 8
Pavia	$^{3}/_{4}$ coperto	—	14 9	2 6
Milano	$^{3}/_{4}$ coperto	—	14 9	6 2
Sondrio	coperto	—	15 5	4 3
Bergamo	coperto	—	15 2	11 2
Brescia	coperto	—	17 0	6 0
Cremona	$^{3}/_{4}$ coperto	—	14 9	5 6
Mantova	nebbioso	—	12 1	4 9
Verona	nebbioso	—	12 6	6 6
Belluno	coperto	—	16 0	3 3
Udine	nebbioso	—	14 5	6 0
Treviso	nebbioso	—	14 2	5 0
Venezia	nebbioso	calmo	13·0	7 6
Padova	nebbioso	—	13 2	5 4
Rovigo	coperto	—	11 5	1 2
Piacenza	$^{3}/_{4}$ coperto	—	14 4	3 1
Parma	coperto	—	16 0	6 9
Reggio Emilia	coperto	—	15 5	5 0
Modena	coperto	—	16 0	6 1
Ferrara	$^{1}/_{2}$ coperto	—	14 5	6 3
Bologna	coperto	—	15 4	8 5
Ravenna	coperto	—	14 2	4 9
Forlì	—	—	15 8	6 4
Pesaro	$^{3}/_{4}$ coperto	calmo	13 7	9 9
Ancona	$^{3}/_{4}$ coperto	calmo	15 2	10 0
Urbino	coperto	—	13 1	8 4
Macerata	$^{3}/_{4}$ coperto	—	16 4	9 8
Ascoli Piceno	$^{1}/_{4}$ coperto	—	18 0	6 8
Perugia	coperto	—	13 4	7 4
Camerino	$^{3}/_{4}$ coperto	—	18 5	6 9
Lucca	coperto	—	16 7	7 3
Pisa	coperto	—	19 4	7 8
Livorno	coperto	calmo	18 4	9 5
Firenze	coperto	—	17 9	8 4
Arezzo	coperto	—	15 7	7 5
Siena	coperto	—	15 9	8 3
Grosseto	—	—	—	—
Roma	coperto	—	16 0	6 6
Teramo	coperto	—	17 9	7 8
Chioti	—	—	—	—
Aquila	coperto	—	17 4	4 9
Agnone	sereno	—	18 6	5 3
Foggia	sereno	—	19 9	7 5
Bari	sereno	calmo	16 8	8 0
Lecce	nebbioso	—	18 3	9 3
Caserta	coperto	—	17 1	9 6
Napoli	coperto	calmo	16 3	10 8
Benevento	nebbioso	—	17 6	4 9
Avellino	sereno	—	14 0	3 8
Caggiano	sereno	—	12 9	5 7
Potenza	sereno	—	14 6	6 2
Cosenza	sereno	—	17 8	9 8
Tiriolo	sereno	—	15 5	6 1
Reggio Calabria	sereno	mosso	19 0	14 0
Trapani	coperto	calmo	18 5	12 9
Palermo	$^{3}/_{4}$ coperto	calmo	19 0	7 2
Porto Empedocle	sereno	calmo	19 0	14 5
Caltanissetta	sereno	—	18 0	8 6
Messina	sereno	legg. mosso	18 9	14 4
Catania	sereno	calmo	19 0	12 4
Siracusa	$^{1}/_{4}$ coperto	calmo	19 6	13 0
Cagliari	$^{3}/_{4}$ coperto	mosso	19 0	9 0
Sassari	coperto	—	17 4	10 0

Direttore: G. B. Ballesio. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*